



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.35.1/2021

Allegati: 7

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8038]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8038]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8038] TORTONA e ALESSANDRIA (AL) – Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "TORTONA 1" da realizzarsi nel comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di Alessandria.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: LUISOLAR ENERGY S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

15/12/2023

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cueno
(sabap-al@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che **LUISOLAR ENERGY S.r.l.** con nota del 10/01/2022, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto in oggetto.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali** dell'allora **Ministero della transizione ecologica** (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0095587 del 01/08/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto, consiste nella realizzazione di un impianto agrovoltaico sito nel territorio comunale di Tortona, presso la Cascina Pantaleona e presso la Cascina Baronina. L'area interessata dall'intervento si estende per una superficie di circa 924,032 metri quadri e la superficie totale dei moduli disposti in orizzontale sarà di circa 299,125 metri quadri. L'area interessata dall'intervento è composta da diversi appezzamenti di forma irregolare a prevalente destinazione agricola. Al di sotto dei moduli fotovoltaici è prevista la semina di un prato permanente di trifoglio ladino e festuca rossa oppure erba medica, mentre, nelle aree ad interfila, è prevista la semina di coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico. La connessione in rete sarà effettuata in Alta Tensione a 300.000 V. La soluzione progettuale prevede di collegare l'impianto alla linea AT esistente in cavo interrato di Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, per mezzo di una cabina di consegna

da realizzarsi sul terreno di proprietà della società proponente. L'elettrodotto tra il punto di consegna e il punto di connessione sulla rete esistente sarà realizzato per mezzo di una linea in cavo interrato, posato in uno scavo dedicato. In merito alle opere di mitigazione è prevista la posa di siepi e la crescita ed il mantenimento degli arbusti spontanei, allo scopo di preservare il contesto circostante e non creare una parcellizzazione del territorio. Il progetto prevede la formazione di due filari di piante; il primo, più interno, costituito da specie sempreverdi, mentre, il secondo, più esterno, costituito da specie arbustive caducifoglie autoctone anch'esse disposte in maniera alternata. Nel riscontro formulato dalla Società alle richieste di integrazioni, è stato previsto un aggiornamento del layout progettuale che ha riguardato prevalentemente l'area a nord dell'impianto, detta Cascina Pantaleona, mentre le altre aree di impianto, il tracciato dell'elettrodotto e la posizione della Sottostazione Utente sono rimaste invariate. Il Proponente nello Studio di Impatto Ambientale dichiara che le opere edili previste sono costituite dalle sole fondazioni in cemento armato di tipo superficiale; non sono previsti particolari movimenti di terra in quanto la posa degli inseguitori presuppone la sola infissione al terreno. I campi fotovoltaici saranno recintati con rete metallica plastificata a maglia sciolta posta a 20 centimetri da terra al fine di garantire il movimento della microfauna.




Figura 1 – Layout depositato




Figura 2 – nuovo Layout




Immagine elaborata dalla SS-PNRR Sovrapposizione dei 2 layout (quello inizialmente depositato e quello nuovo)

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, nota prot. n. 2160 del 03/08/2022, con cui ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA, riferendo anche rispetto all'autorizzazione paesaggistica a seguito della riformulazione dell'art. 25, co. 2 - *quinques* del D.Lgs.152/2006;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 13344 del 22/08/2022 (*cf.* Allegato 1), con cui ha espresso la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni al progetto di cui trattasi;
- **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP**, nota prot. interno n. 2788 del 26/08/2022 (*cf.* Allegato 2), con cui ha comunicato di concordare con le richieste avanzate al punto 9 del parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP del 22/08/2022;
- **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP** nota prot. interno n. 2665 del 23/08/2022 (*cf.* Allegato 3), con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio in cui riporta di concordare con le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP nel parere del 22/08/2022;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 2917 del 31/08/2022 (*cf.* Allegato 4), con cui ha chiesto chiarimenti e integrazioni al Proponente per il progetto di cui trattasi;
- **Commissione tecnica PNIEC-PNRR** nota prot. n. 7511 del 10/10/2022, con cui ha chiesto al Proponente chiarimenti e integrazioni per il progetto di cui trattasi;
- **LUISOLAR ENERGY S.r.l.** nota prot. n. S019/2022 priva di data (acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 5193 il 02/22/2022), con cui ha chiesto la formale sospensione dei termini procedurali per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo pari a 120 giorni;
- **Ministero della transizione ecologica** nota prot. n. 139275 del 09/11/2022, con cui ha comunicato il nulla osta alla proroga richiesta, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, di 120 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, che dovrà pertanto pervenire entro il giorno 27/02/2023;
- **LUISOLAR ENERGY S.r.l.** nota prot. n. S022/2023 del 24/02/2023 con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4520 del 27/03/2023, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Alessandria e alle UU.OO. DG ABAP della SS-PNRR Servizi II e III della pubblicazione della documentazione integrativa, richiedendo pertanto le definitive valutazioni di competenza;
- **LUISOLAR ENERGY S.r.l.** a mezzo posta elettronica certificata il 21/03/2023 (acquisita al protocollo della Scrivente con n. 4639 del 29/03/2023) ha comunicato che per mero errore materiale è stata consegnata una versione non corretta dell'elaborato MIC.12.D10_RELAZIONE AGRONOMICA CON PIANO COLTURE, provvedendo a trasmetterne la versione corretta;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4713 del 30/03/2023, con cui ha informato la Soprintendenza ABAP di Alessandria e le UU.OO DG ABAP della SS-PNRR Servizi II e III di quanto sopra riferito dal Proponente;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 6887 del 15/05/2023 (*cf.* Allegato 5), con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo reso in senso favorevole subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;

- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 16144 del 01/08/2023 (cfr. Allegato 6);
- **U.O. DG ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 16036 del 01/08/2023 (cfr. Allegato 7), con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio con il quale ha comunicato di non rilevare aspetti di specifica competenza.

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria in cui riporta che l'intervento di cui trattasi non risulta ricadere in aree oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004, tuttavia, esternamente all'area di intervento, a circa 1 chilometro, vi è area sottoposta a Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia ... con DM 15/11/2004. L'area oggetto di intervento inoltre non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela *ope legis*, queste ultime non presenti nemmeno nelle immediate vicinanze dell'impianto di cui trattasi. L'impianto inoltre non interferisce direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, tuttavia, in prossimità dell'area di intervento è presente l'Abbazia di Rivalta Scrivia e l'adiacente edificio monumentale annesso, entrambi sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004. Per quanto attiene ai beni archeologici, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale e non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti, tutelati *ope legis* ai sensi del combinato degli articoli 91 e 10, comma 1, del D. lgs. 42/2004; si evidenzia tuttavia che parte dell'impianto ricade in aree di potenziale interesse archeologico, individuate ai sensi dell'art. 54 delle Norme di attuazione del PRGC di Tortona.

CONSIDERATO quanto evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria nel proprio parere endoprocedimentale definitivo, in cui sottolinea la carente analisi condotta dal Proponente rispetto alla Cascina Pantaleona di cui non ha approfondito la consistenza architettonica e la valenza paesaggistica, non contemplandone, tra l'altro, l'interconnessione visiva con l'impianto nelle principali visuali *ante e post operam*; a tal proposito la Soprintendenza evidenzia la rilevanza paesaggistica della cascina stessa, nonché la sua particolare correlazione con il sito Nord di intervento.

CONSIDERATO che in merito alla compatibilità del progetto con le previsioni e prescrizioni del PPR, si evidenzia che l'impianto risulta ricadere all'interno dell'Ambito di Paesaggio denominato *Piana Alessandrina*, Unità di paesaggio denominata *Piana tra Alessandria e Tortona*, per la quale è prevista la tipologia normativa *Rurale/insediato non rilevante* avente quali caratteri tipizzanti la *Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza*.

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di cui trattasi comprende zone normate dalle NdA del PPR, nel caso specifico, per l'ambito nord inerente alla Cascina Pantaleona valgono le disposizioni di cui agli articoli 19 *Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari*, 20 *Aree di elevato interesse agronomico*, 32 *Aree rurali di specifico interesse paesaggistico* e 40 *Insedimenti rurali* e per l'ambito sud inerente la Cascina Baronina quelle di cui all'art. 22 *Viabilità storica e patrimonio ferroviario* e 40 *Insedimenti rurali*.

CONSIDERATO che l'impianto di progetto si colloca in un'area interessata dalla presenza diffusa di testimonianze storiche del territorio rurale, normate dall'art. 25 delle NdA del Ppr; in particolare il predetto articolo dispone tra le direttive "*... la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni ...*", come anche "*... la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie ... disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica ...*".

VISTA la documentazione integrativa elaborata dal Proponente in riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Scrivente.

CONSIDERATO che rispetto alle integrazioni richieste si deve comunque evidenziare quanto segue:

- in merito alla verifica richiesta circa l'interconnessione visiva rispetto agli insediamenti rurali storici, in particolare rispetto alla Cascina Pantaleona (inclusa, tra l'altro, dalla Variante generale del Piano regolatore della città di Tortona, tra gli immobili sottoposti a tutela di competenza comunale), risultano essere state effettuate verifiche considerando punti di ripresa in lontananza, non significativi per la verifica dell'impatto generato dalla realizzazione dell'impianto proposto. Tra l'altro la relativa didascalia riporta che la Cascina predetta è classificata come bene non rilevante ai fini paesaggistici, tuttavia la Cascina è riconosciuta come sistema di testimonianza storica del territorio rurale normata dall'art. 25 delle NdA del Ppr;
- in merito alla verifica richiesta circa gli effetti detrattori sul paesaggio generati dall'impianto e dall'impatto cumulativo con altri impianti analoghi, non risulta approfondita la visibilità dalla strada di accesso alla Cascina Pantaleona e l'efficacia delle misure di mitigazione previste rispetto al relativo punto di osservazione;
- rispetto alla richiesta di fornire chiarimenti sulle modalità concrete di realizzazione, conduzione e sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico, si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente, ovvero che le coltivazioni previste sono tra quelle da lungo tempo condotte nei medesimi terreni e in quelli adiacenti come anche degli elaborati predisposti, tuttavia si ritiene necessario avere contezza della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività agricole condotte all'interno del sito d'impianto e delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo previste al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività agricole;
- rispetto agli impatti generati dall'impianto di cui trattasi con la Cascina Pantaleona, preso atto delle modifiche apportate al layout progettuale sopra descritte, si ritiene comunque necessario prevedere una revisione della perimetrazione del campo fotovoltaico prossimo alla Cascina, riducendo la presenza dei pannelli lungo i percorsi di accesso alla tenuta come anche lungo il proprio perimetro.




VISTE AEREE FOTOREALISTICHE

03



CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi è prossimo all'interporto di Rivalta Scrivia così come si evince dall'immagine riportata sotto sulla sinistra e che il Proponente dichiara che l'area nord dell'impianto è a distanza inferiore di 500 metri rispetto alla predetta zona logistica. Si riporta inoltre in basso a destra uno stralcio dell'elaborato in cui il Proponente compie la verifica rispetto alle aree idonee come definite dall'art. 20, co. 8 del D. Lgs. 199/2021, successivamente aggiornato.



PRESO ATTO dell'indagine condotta dal Proponente in riferimento agli impatti cumulativi e che a tal proposito si deve evidenziare la prossimità dell'impianto di cui trattasi ad altro impianto oggetto di valutazione di impatto ambientale statale identificato con ID VIP 8036: *Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Tortona 2", di potenza pari a 60 MW, comprensivo alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Tortona (AL), Pozzolo Formigaro (AL) e Frugarolo (AL).*

CONSIDERATO inoltre quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 15/05/2023, in cui riporta che sono ritenuti non idonei secondo le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale MiSE del 10 settembre 2010 – Allegato 1, i Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso*

agricola e naturale ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso del suolo come quelli interessati dal progetto di cui trattasi e che pertanto si dovrà dare seguito all'istanza di ridefinizione della classificazione d'uso dei suoli interessati dal progetto in oggetto.

VISTI i pareri e le osservazioni pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si richiamano a seguire:

- parere dell'Ente ARPA Piemonte, nelle cui conclusioni riporta che il progetto agrivoltaico non determina significativi impatti sulle componenti ambientali che laddove presenti risultano essere reversibili e mitigabili; tuttavia il progetto in esame presenta criticità riferibili alla classificazione della capacità d'uso dei suoli e alla prossimità ad aziende RIR, che necessitano di specifici approfondimenti;
- parere del Comune Alessandria reso in senso favorevole con prescrizioni, predisposte a seguito di consultazione degli uffici comunali coinvolti;
- parere della Provincia di Alessandria in cui riporta le proprie considerazioni sul progetto di cui trattasi;
- osservazioni del Comune di Tortona nelle quali evidenzia che parte dell'impianto di cui trattasi ricade in Classe II, pertanto risulta necessario espletare la procedura di riclassificazione dell'area in Classe III al fine della idoneità del sito alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi secondo le disposizioni di cui alla DGR 14 dicembre 2010 n. 3-1183;
- osservazioni della Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile reso con DGR n. 13-5559 del 05/09/2022 con cui esprime "... parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero della Transizione Ecologica sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 60 MWp presentato da Luisolar Energy srl nei Comuni di Tortona e Alessandria (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, eccezion fatta per quanto attiene alla valutazione del cosiddetto effetto "cumulo" determinabile dall'impianto in progetto rispetto agli impianti presenti nell'area e, in particolare, a un impianto esistente, di potenza pari a 6,9 MWp, situato al confine con i blocchi 1 e 2, per la quale non si dispone di sufficienti elementi conoscitivi, come esposto e motivato in premessa, condizionatamente all'effettiva riclassificazione in III classe di capacità d'uso del suolo delle aree attualmente inidonee e subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione ...".

CONSIDERATO che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri

obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...*".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento. **CONSIDERATO** che la Soprintendenza territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire ai pareri espressi dalla Soprintendenza di Alessandria del 15/05/2023.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. DG-ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria nel proprio parere endoprocedimentale del 15/05/2023, ovvero che vista la non interferenza dell'intervento con beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sarà necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, tuttavia, si ritiene necessario compiere una verifica delle interferenze delle opere di connessione rispetto ai disposti della Parte III del Codice con riferimento al cavodotto di progetto, considerata anche la subentrata approvazione della variante generale al PRGC del Comune di Tortona, pertanto dovrà essere verificata, preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva, la necessità di acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli uffici competenti; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR del e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "TORTONA 1" da realizzarsi nel Comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione proposto da LUISOLAR ENERGY S.r.l., subordinato al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni ambientali:**

1. Il Proponente deve provvedere ad aggiornare in fase di autorizzazione unica la Relazione Agronomica alla luce di quanto disposto dalla Direzione regionale Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, al fine di accertare la piena compatibilità del progetto alla D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo.



2. Il Proponente deve provvedere ad aggiornare e integrare il progetto proposto al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
- a. individuando, con accordo vincolante sottoscritto dalle relative parti e da realizzarsi per tutta la durata della vita tecnica dell'impianto di cui trattasi, l'impresa agricola (singola o associata) titolare delle attività agricole previste;
 - b. presentando (con prima scadenza a quattro anni dall'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico di cui trattasi e quelle successive con cadenza biennale) una *Relazione tecnica asseverata*, sottoscritta anche dalle parti di cui alla lett. a) della condizione ambientale n. 1, con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività agricole condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i *Piani annuali di coltivazione*, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività agricole;
 - c. rivedendo la perimetrazione del campo fotovoltaico in prossimità della Cascina Pantaleona a favore di una riduzione della presenza di pannelli lungo i percorsi di accesso alla tenuta e lungo il proprio perimetro, per la cui definizione la competente Soprintendenza ABAP ha manifestato la propria disponibilità ad un confronto; si richiede in particolare di arretrare il confine lato est del campo, mantenendo la visibilità verso il complesso edificato, priva di elementi di detrazione e integra nei propri caratteri di terreno agricolo;
 - d. aggiornando tutti gli elaborati progettuali conformemente a quanto riportato nelle condizioni ambientali nonchè nelle integrazioni già formulate, con particolare riferimento allo Studio di Impatto Ambientale, da integrarsi altresì con la richiesta analisi delle componenti paesaggistiche rispetto agli articoli delle NdA del Ppr e al Piano di monitoraggio, a correzione dei refusi rilevati dalla Soprintendenza ABAP competente;
 - e. completando la procedura di VPIA, presentando formalmente alla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria, il piano di indagini preventive, seguendo gli indirizzi anticipati nell'elaborato archeologico integrativo del SIA sulla *Componente Archeologica*, che comprende indagini archeologiche preventive da completarsi anche successivamente alla conclusione del presente procedimento di VIA e prima dell'avvio dei lavori;
 - f. verificando con la competente Soprintendenza ABAP se le opere connesse all'impianto di cui trattasi (in particolare il tracciato del cavidotto) interferiscono o meno con aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e di conseguenza provvedere alla relativa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del predetto decreto legislativo.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

3. Il Proponente, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a. comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, inviando contestualmente il cronoprogramma dei lavori – compresi quelli di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiC;
- b. comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza, il nominativo dell'impresa o del libero professionista incaricati e il cronoprogramma degli eventuali lavori di scavo, al fine di predisporre i sopralluoghi in corso d'opera da parte dei funzionari dell'ufficio periferico. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, delle attività di controllo archeologico effettuate, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, quale attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. La consegna alla Soprintendenza dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (ex lege di proprietà statale), dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria;
- c. trasmettere alla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria l'esito dei sondaggi archeologici di cui al Piano delle indagini richiesto nella prescrizione n. 2) lettera e.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

4. Il Proponente inoltre deve provvedere affinché:

- a. le soluzioni di mitigazione dell'impatto visivo del campo fotovoltaico presso la Cascina Pantaleona siano altresì implementate al fine di schermare la presenza degli elementi tecnologici anche lungo il percorso di avvicinamento alla Cascina; a valle di una puntuale verifica delle interconnessioni visive lungo la strada di accesso, sia quindi previsto l'inserimento di ulteriori elementi di vegetazione, ivi inclusa la presenza di essenze arboree a medio/alto fusto, al fine di mantenere la componente naturalistica del paesaggio circostante della Cascina stessa, occultando la presenza dell'impianto agrivoltaico anche dalla prospettiva a lunga distanza;
- b. considerato il notevole sviluppo perimetrale della prevista sottostazione AT/MT adiacente alla cabina primaria di Spinetta Marengo (Alessandria), che si inserisce in un contesto agricolo integro, sia prevista idonea mitigazione a verde di tipo arbustivo lungo il perimetro esterno;
- c. per gli interventi di mitigazione vegetazionale – da eseguirsi con l'assistenza continua di agronomi e botanici – siano messi a dimora esemplari a pronto effetto. Deve essere valutata la possibilità, coerentemente con le esigenze di cantiere, di anticipare il più possibile la messa a dimora degli esemplari affinché possano svolgere quanto prima, anche in relazione alle attività di cantiere stessa,

funzione mitigativa. In caso di impossibilità del suddetto anticipo devono essere prese tutte le misure necessarie, ancorché provvisorie, a mitigare la percepibilità dell'area in fase di cantiere;

- d. gli scavi e le opere previste per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione, dovranno essere sottoposti a controllo archeologico continuativo da parte di operatori in possesso dei necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotti con metodologia scientifica, senza oneri e secondo le indicazioni che la Soprintendenza potrà eventualmente impartire per una migliore documentazione della giacitura archeologica. Si segnala fin d'ora che, l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelati dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). In tal caso potranno essere richieste verifiche, attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi, per il completamento della documentazione o a tutela di quanto rinvenuto;
- e. per quanto attiene gli aspetti archeologici, si raccomanda la massima attenzione durante gli scavi previsti e la tempestiva segnalazione all'Ufficio periferico in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al sopralluogo del funzionario archeologo di zona;
- f. nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di cantiere al fine di preservare il più possibile l'area di intervento;
- g. il Proponente deve provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

- 5. In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi anche corollari al progetto previsto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.



6. Il Proponente deve provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi e a che il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni previste, non strettamente necessario per essere reimpiegato, venga tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

7. La Società proponente entro sei mesi dal termine della realizzazione dell'impianto, anche se realizzato per lotti successivi, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

8. LUISOLAR ENERGY S.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a. per tutti gli interventi di mitigazione e compensazione, del loro mantenimento in perfetto stato di conservazione, al fine di non costituire essi stessi elementi di degrado dei luoghi interessati, con particolare riferimento alla qualità paesaggistica ambientale, anche l'attuazione dei programmi di manutenzione controllata; tutte le opere di mitigazione dovranno essere oggetto di costante manutenzione, prevedendo la sostituzione degli elementi deperenti al fine di non vanificare l'efficacia dell'intervento mitigativo, con un piano culturale di durata non inferiore a cinque anni.
- b. per gli interventi di carattere vegetazionale, di una verifica dell'attecchimento e vigore delle specie entro un anno dall'impianto. Gli esemplari trovati seccati alla verifica predetta dovranno essere sostituiti con altri di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali. Gli interventi vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze o il recupero di quelle preesistenti, qualora di pregio, dovranno essere assoggettati – nell'ambito del programma di manutenzione sopra detto – a verifiche di attecchimento e vigore almeno ogni 3 anni per le specie arboree e 1 anno per quelle arbustive. Gli esemplari eventualmente seccati o non attecchiti dovranno, in coincidenza di tali verifiche, essere sostituiti con individui analoghi autoctoni;

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo




9. Dovranno inoltre essere previste tutte le necessarie ed eventuali opere, a fine ciclo ed in sede di dismissione dell'impianto, volte alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, comprensive delle misure di reinserimento e recupero paesaggistico occorrenti al ripristino della situazione *ante operam*.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 4. Fase di dismissione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino.


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

A.

MIC - Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

c.a. arch. Romina Muccio
(romina.muccio@cultura.gov.it)

Oggetto: Risposta al foglio s. n. prot. n. 0002160-P del 03/08/2022

DESCRIZIONE: TORTONA - ALESSANDRIA (AL)
Progetto di un impianto agro voltaico denominato "Tortona 1" da realizzarsi nel Comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di [Tortona]
Proponente: Luisolar Energy S.r.l.

[ID VIP 8038]

data di arrivo richiesta 05/08/2022

protocollo entrata richiesta n.0012591-A del 05/08/2022

PROCEDIMENTO: Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 - PNIEC)
PROVVEDIMENTO: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE/RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

A riscontro della richiesta pervenuta da parte di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza vs. prot. 0002160-P del 03/08/2022, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. n. 0012591-A;

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del *Progetto di un impianto agro voltaico denominato "Tortona 1" da realizzarsi nel Comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione* previsto in Comune di Tortona e, per quanto attiene parte dell'impianto di connessione, di Alessandria;

Esaminati gli elaborati progettuali presentati dal Proponente Luisolar Energy S.r.l., resi disponibili attraverso la piattaforma web dal Ministero della Transizione Ecologica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8787/12930>), e preso atto che:

- Come riportato nella *Relazione Illustrativa* l'intervento in esame è localizzato in Comune di Tortona e si articola su due aree prossime, ma distinte:
 - o area nord presso cascina Pantaleona, costituita dai sottoimpianti A e B;
 - o area sud presso cascina Baronina (via Levata / via Emilia), costituita dai sottoimpianti C, D, E;
- il progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico per produzione di energia elettrica di potenza pari a 60009,6 kWp; l'energia verrà immessa nella rete pubblica AT tramite la cabina primaria E-Distribuzione S.p.A. "Spinetta" in Comune di Alessandria;
- la sottostazione di trasformazione MT/AT e gli elettrodotti di connessione AT e MT a servizio dell'impianto sono previsti in terreni privati e su viabilità pubblica nei Comuni di Tortona e Alessandria;



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR nell'ambito della VIA statale, l'Ufficio scrivente comunica le seguenti valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

Premesso che, per quanto attiene l'area oggetto di intervento:

- Le aree in oggetto sono situate all'interno del territorio comunale di Tortona, e coinvolgono due ambiti distinti prossimi rispettivamente alla Cascina Pantaleona e alla Cascina Baronina;
- L'area interessata dall'intervento ed oggetto di analisi si estende per una superficie di circa 924.032 m² e la superficie totale dei moduli in orizzontale sarà di circa 299.125 m²;
- la zona dell'intervento è di tipo pianeggiante, con assenza di pendenza, e inquadrata dal vigente Piano Regolatore Generale, con la sigla A2, come "area a destinazione produttiva agricola";



Estratto da Allegati grafici_SIA- tav. 6- Ortofoto

Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene la presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* si rileva che:

- 1.1.a. L'intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004).
Esternamente all'area di intervento, si segnala la presenza dell'area sottoposta a "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia [...] - Modifica del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona [...]*" ex D.M. 08/06/1973 - D.M. 15/11/2004, localizzata, nel tratto di maggior prossimità, a 900m a est del sito meridionale (Cascina Baronina);
- 1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *opelegis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, l'area oggetto di intervento **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela opelegis**, non presenti inoltre neanche nelle immediate adiacenze;

- 1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);
- 1.1.d. L'area oggetto di intervento
 - risulta inoltre ricadere, secondo la **tavola P3** del PPR – Ambiti e Unità di Paesaggio, all'interno dell'*Ambito di Paesaggio* denominato *Piana Alessandrina* (70), e nell'*Unità di Paesaggio* denominata *Piana tra Alessandria e Tortona*, per la quale è individuata la tipologia normativa *Rurale/insediato non rilevante* avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall'art. 11 del PPR, la *Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza*;
 - l'area coinvolta dalla previsione dei campi fotovoltaici risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti *Componenti paesaggistiche*, così come individuate dalla relativa **tavola P4** del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
 - o nell'ambito della Cascina Pantaleona -o Pantagliona (nord):
 Art.19-*Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari*
 Art.20 - *Aree di elevato interesse agronomico*
 Art.32- *Aree rurali di specifico interesse paesaggistico*
 Art. 40-*Insediamenti rurali* (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
 - o nell'ambito della Cascina Baronina (sud):
 Art. 22 - *Viabilità storica e patrimonio ferroviario - Via Fulvia* (per Torino, Susa, Monginevro), *Via Augusta* (per Tortona, Acqui Terme)
 Art. 40-*Insediamenti rurali* (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
 - Si osserva inoltre che l'impianto in progetto si colloca, come parimenti evidenziato dalla tavola P4 del PPR, in un'area interessata dalla presenza diffusa di *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, normate dal relativo articolo 25 delle NdA.

1.2. Beni Architettonici

L'area oggetto di intervento **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004.**

Risultano tuttavia da segnalare, in prossimità dell'area oggetto di intervento, a 1,5 Km a est del sito meridionale (Cascina Baronina), la presenza dell'Abbazia di Rivalta Scrivia e l'adiacente Edificio monumentale annesso all'Abbazia di S. Maria, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 rispettivamente in forza della Not. Min. 17/6/1908, e delle Not. Min. 19/02/1921 e Not. Min. 22/5/1940.

1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono dichiarazioni di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, **non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti tutelati ope legis** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo, nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato dell'elettrodotto di connessione, non può essere



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.


1.3.c. Infine i sottoimpianti A, B, C, D, E ricadono parzialmente in aree di potenziale interesse archeologico individuate ai sensi dell'art. 54 delle Norme di Attuazione del PRGC di Tortona. Per quanto riguarda l'impianto di connessione (cabina, elettrodotti AT/MT, sottostazione di trasformazione) le opere previste si situano in un ambito territoriale caratterizzato da aree di potenziale interesse archeologico ai sensi dell'art. 49 *quater* del PRGC di Alessandria, tuttavia si rileva l'assenza tra gli elaborati progettuali di una tavola grafica che individui puntualmente la posizione delle diverse opere in progetto in rapporto alle aree a rischio archeologico individuate nella pianificazione urbanistica. Occorre evidenziare al riguardo che lo strumento urbanistico di Tortona e quello di Alessandria operano in attuazione dell'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977 che demanda ai PRGC l'individuazione di aree di potenziale interesse archeologico, fissando per esse misure di tutela archeologica preventiva (ovvero, il preventivo parere della Soprintendenza competente) nel rispetto delle competenze statali.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Richiamate le considerazioni sopra riportate in merito ai beni paesaggistici e architettonici in relazione all'area di intervento, si rileva che, **pur non essendo direttamente coinvolti nell'area di intervento beni culturali tutelati ai sensi del DLgs 42/2004, si osservano nello Studio di Impatto Ambientale, con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico e ai relativi strumenti normativi (PPR), nonché con i beni architettonici presenti nell'area circostante all'intervento, e rispetto al potenziale rischio archeologico, alcune significative carenze di analisi.**

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Si rileva che l'analisi condotta all'interno dello Studio di Impatto Ambientale non contempla alcun richiamo, sia in termini generali che con riferimento alle componenti paesaggistiche coinvolte, alle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, rimandando inoltre, nel corrispondente allegato grafico (Allegati grafici SIA- Estratto del PPR Tavola P4) ad una individuazione generica dell'area di intervento, che pur ne evidenzia la sovrapposizione con numerosi *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, senza peraltro contemplare l'esteso sviluppo dei sottoimpianti.



Estratto da Allegati grafici_SIA- tav. 13- PPR tav.P4

- Si osserva inoltre che per quanto attiene l'analisi, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, degli "impatti potenziali" relativi al tema del "paesaggio e intervisibilità" (SIA, cap.6.6.11), si conclude che "L'analisi dell'impatto visivo evidenzia come le caratteristiche morfologiche del territorio, essenzialmente pianeggiante non permettono una percezione estetica dell'intervento e,

quindi, l'impatto risulta essere limitato", senza tuttavia che questo sia esaminato alla luce delle componenti paesaggistiche rilevate dal PPR;

- In merito alla valutazione delle soluzioni di mitigazione ambientale (*Relazione illustrativa*, cap.5.2) è citato l'inserimento di una "barriera costituita da una siepe mista sempreverde a doppia funzione", e si ritiene sufficiente "la creazione di un volume vegetato della larghezza di almeno 1,50 metri con un'altezza non inferiore ai 2,50 m"; non risultano tuttavia specifiche riguardo alle essenze individuate, che non appaiono rappresentate sulle planimetrie dell'impianto, né in foto inserimenti utili a cogliere l'effettivo apporto di mitigazione ambientale degli impianti nel contesto paesaggistico di riferimento;
- Nell'analisi condotta, la compatibilità dell'intervento con il contesto non risulta inoltre nemmeno espressamente verificata rispetto alle indicazioni relative all' "individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale MiSE del 10 settembre 2010 - Allegato I" (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), richiamate anche dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 14 dicembre 2010, n. 3-1183. A tale proposito si osserva sin d'ora che sono ritenuti non idonei, secondo le predette Linee guida, "Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo": poiché il sito oggetto di intervento "rientra quasi completamente nella classe III di capacità d'uso del suolo: solo una parte minima rientra nella classe II", si osserva pertanto che la condizione di idoneità dei luoghi va verificata individuando le porzioni ricadenti nelle aree di classe agronomica II;

2.1.b. Rispetto ad interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, si rileva la presenza, nelle aree limitrofe a quelle oggetto di intervento, di campi fotovoltaici esistenti, la cui presenza non risulta però menzionata nell'ambito dell'analisi condotta, che risulta pertanto priva di valutazione dell'impatto cumulativo generato dagli impianti esistenti e in progetto; si ritiene pertanto opportuno avere informazioni in merito agli impatti cumulativi che devono essere considerati sia per gli interventi realizzati che per quelli autorizzati.

2.2. Beni architettonici

2.2.a. L'analisi condotta nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, relativa al "patrimonio storico, artistico e culturale" (cap.5.18), riporta che "L'area non presenta alcun elemento di pregio da tutelare e valorizzare" e conseguentemente, nell'analisi dei relativi "impatti potenziali" (SIA, cap.6.6.15), si conclude che "le attività di realizzazione, esercizio e dismissione determinano un impatto nullo sul patrimonio storico - artistico - culturale."

Con riferimento alla compatibilità dell'intervento in oggetto con i beni architettonici di riferimento, si osserva tuttavia che la presenza dell'Abbazia di Rivalta Scrivia in prossimità dell'area di intervento non risulta menzionata nell'analisi del contesto -così come, in generale, non risulta approfondita la relazione visiva tra l'impianto e il contesto architettonico rurale, costituito dalle cascine storiche;

2.3. Beni archeologici

2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Si segnala in particolare che:



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

- a) L'ambito territoriale interessato dalle opere (sottoimpianti, rete di connessione) è direttamente interessato dal passaggio di numerose direttrici di età romana: la *via Fulvia* (da Tortona a Torino) corrispondente alla S.S. 10; la *via Aemilia Scauri/Iulia Augusta* il cui tracciato, tuttora ben identificabile sul terreno, corrisponde all'attuale strada comunale Levata, direttamente adiacente ai sottoimpianti C, D, E; numerosi altri assi stradali minori attraversano e dipartono dalla via Aemilia Scauri, nei pressi della frazione tortonese di Rivalta Scrivia; tali assi viari sono identificati nei PRGC di Tortona e Alessandria: tra questi si segnala la via passante per il rettifico che attraversa Torre Garofoli - strada della Cerca o Pantaleona in direzione NNW-SSE (in antico, variante extra-urbana della *via Postumia*) immediatamente adiacente al settore nord dell'impianto di produzione (sottoimpianto B). Infine l'area dei sottoimpianti A, B è interessata dalla direttrice medievale oggi indicata in cartografia come "strada del Bosco", con direzione ENE-WSW a sud della cascina Pantaleona e della cascina Pecorara, attestata almeno dal secolo XII.
- b) Il reticolo agrario corrispondente alla centuriazione di età romana è particolarmente ben conservato nell'area oggetto di intervento e documenta un intenso sfruttamento agrario connesso probabilmente con un diffuso popolamento: parte di tali allineamenti centuriati sono puntualmente identificati e prevedono una fascia di rispetto delimitata come aree a rischio archeologico nel PRGC di Tortona. Nel PRGC di Alessandria l'identificazione degli assi centuriali e l'individuazione di aree a rischio archeologico/fasce di rispetto è limitata ad alcuni assi principali, ad esempio quello passante per San Giuliano Nuovo-San Giuliano Vecchio; si evidenzia al riguardo che parte dell'impianto di connessione si svolge lungo viabilità secondaria corrispondente ad assi centuriali;
- c) Nelle vicinanze degli impianti di produzione è nota la presenza di alcuni siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive note attraverso le fonti testuali medievali menzionati nella Carta archeologica del Comune di Tortona, acclusa al PRGC. In prossimità dei sottoimpianti A e B (settore nord), si segnalano in particolare i siti nn. 6 (affioramenti superficiali di materiali laterizi di età romana, individuati presso cascina Pecorara durante *survey* archeologici preventivi per il progetto ferroviario AV/AC Genova-Milano "Terzo Valico dei Giovi"), 140 (*curtis* altomedievale documentata dal 901 d.C. presso cascina Pecorara) e 147 (mulino Pantaleona, attestato nella documentazione scritta dal 1493). In prossimità dei sottoimpianti C, D, E (settore sud) sono documentati i siti nn. 2 e 3 (affioramenti superficiali di materiale ceramico e laterizio di età repubblicana, imperiale, tardoantica e bassomedievale durante *survey* archeologici preventivi per il progetto ferroviario AV/AC Genova-Milano rispettivamente presso cascina il Casone/loc. Padernina e presso cascina Fornace) e 134 (nodo viario antico il cui asse portante è costituito dalla *via Aemilia Scauri* dalla quale si irradiano a ventaglio una serie di strade secondarie);
- d) gli impianti di connessione (sottostazione di trasformazione MT/AT; elettrodotti di connessione AT e MT) sono localizzati nella piana della Frascetta, corrispondente al settore più orientale del comune di Alessandria e in quello di Tortona che, in termini generali costituisce un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto oltre che dalle già ricordate imponenti tracce della centuriazione romana e dalla persistenza delle direttrici viarie antiche, da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, particolarmente riferiti alla tarda età del ferro e all'età romana, concentrati nei pressi della frazioni alessandrine di Castelceriolo, di San Giuliano Vecchio e San Giuliano Nuovo e di Spinetta-Marengo, quest'ultima sede di un'importante *curtis* regia di epoca carolingia.

Ciò premesso, si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale* (SIA) non contiene alcuna considerazione in merito al potenziale impatto sul patrimonio archeologico. Si rileva inoltre che tra gli elaborati presenti non vi sono gli esiti delle Verifiche preventive dell'interesse archeologico, che a norma dell'art. 5 comma 1, lettera g) e dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 (per il cui combinato i progetti di fattibilità che vengono sottoposti a VIA) devono contenere gli elaborati e i contenuti indicati all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Alla luce dell'esame del progetto di cui trattasi, considerata la carenza di analisi rispetto alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale e con le relative Norme Tecniche di Attuazione, con specifico riferimento alle componenti paesaggistiche coinvolte nell'area oggetto di intervento e in stretta prossimità della stessa;

Osservato pertanto che, pur non risultando l'intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica, si ritiene opportuno, a giudizio di questa Soprintendenza, che vengano forniti elementi di approfondimento nell'analisi del contesto di riferimento al fine di poter valutare i possibili impatti significativi e negativi dell'impianto in progetto rispetto agli elementi rilevanti del contesto, riguardo all'eventuale opportuna implementazione delle misure di mitigazione ai fini di un corretto inserimento paesaggistico, nonché alla presenza di porzioni dell'area di intervento che si presentino "non idonee" in riferimento ai disposti normativi di settore nazionali;

Si manifesta quindi la necessità, al fine dell'espressione delle definitive valutazioni di competenza in materia di compatibilità ambientale e di valutazione degli impatti significativi del progetto di cui trattasi sul contesto di riferimento, richiedere le seguenti integrazioni al SIA e agli elaborati di progetto ed in particolare di:

1. Approfondire l'esame della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e alle relative prescrizioni cogenti delle Norme di Attuazione, nonché agli atti e strumenti normativi emanati dalla Regione Piemonte con il fine di regolare la localizzazione degli impianti fotovoltaici; si segnala a tal fine, a titolo collaborativo e per quanto da leggersi in combinato disposto con il più recente D.Lgs. n. 199/2021, oltre alla già menzionata D.G.R. n. 3-118314 del dicembre 2010 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), la D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e la D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR (cfr. in particolare pagg. 91-92).
2. Predisporre la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.
3. Fornire documentazione fotografica con punti di presa lungo le strade pubbliche, che attestino in particolare l'interconnessione visiva tra gli insediamenti rurali storici individuati dal PPR Piemonte e le vicine aree oggetto di intervento e documentino altresì la consistenza delle principali componenti paesaggistiche connotanti il contesto, con particolare riferimento alla *Viabilità storica* e ai *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*;
4. Produrre documentazione relativa all'indagine della possibile intervisibilità degli impianti in progetto con il complesso monumentale dell'Abbazia di Rivalta Scrivia tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004; in caso sia rilevata una interconnessione visiva, dovranno essere adeguatamente illustrate le soluzioni atte a mitigare tale criticità;
5. Integrare gli elaborati grafici fornendo precisazioni riguardo ai materiali previsti per le finiture degli elementi architettonici (cabine, recinzione perimetrale) nonché all'eventuale sistema di illuminazione di sicurezza notturna con riferimento alla localizzazione, tipologia e sviluppo in altezza degli elementi illuminanti;



6. Produrre elaborati grafici di foto inserimento – corredati da una *keyplan* di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato il punto di vista della relativa rappresentazione- al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico, in particolare valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza degli impianti e quindi un’eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica; per queste ultime si dovranno in ogni caso indicare le essenze selezionate e le relative peculiarità, che dovranno rispondere –sia dal punto di vista individuale, che nelle modalità di aggregazione e impianto- a caratteri di piena coerenza con il contesto geoclimatico e rurale di riferimento; si anticipa sin d’ora che le eventuali fasce vegetali di mitigazione visiva poste perimetralmente alle aree di intervento dovranno essere localizzate esternamente alle recinzioni. Inoltre, preso atto che nel SIA non risultano immagini idonee a valutare l’effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti nell’area di intervento, si richiedono viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo agrofotovoltaico di progetto, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili realizzati, in fase di realizzazione e previsti nell’area vasta di intervento.
7. Integrare lo *Studio di Impatto Ambientale* con una ricognizione degli impianti di produzione di energia rinnovabile sia già realizzati che autorizzati nell’ambito di intervento, al fine di valutare gli effetti degli eventuali impatti cumulativi;
8. Integrare gli allegati cartografici con la rappresentazione delle aree oggetto di intervento, inclusa la linea dei sottoimpianti, sulla cartografia delle tavv. P2 e P4 del PPR, provvedendo altresì, tramite apposita legenda, alla ricognizione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
9. Integrare lo *Studio di Impatto Ambientale* con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell’opera sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell’area, dovranno essere eseguiti sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Scrivente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con questa Soprintendenza l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l’esecuzione la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della *Relazione archeologica definitiva* di cui al comma 9 del citato art. 25.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell’istruttoria

Tutela architettonica e paesaggistica *arch. Francesca Lupo*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino*



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID: 8038] Comuni di Tortona e Alessandria (AL): Progetto di un impianto agro voltaico denominato "Tortona 1" da realizzarsi nel Comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RT da realizzarsi nel comune di Alessandria
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Luisolar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al progetto di impianto di cui all'oggetto, a riscontro della nota prot. SS-PNRR n. 2160 del 03.08.2022, in considerazione di quanto espresso nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria (di seguito "Soprintendenza"), con nota prot. n. 13344 del 22.08.2022, acquisito agli atti della SS-PNRR con prot. 2643 del 23.08.2022, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.

Esposta la situazione vincolistica relativa al territorio interessato, nel constatare l'assenza della documentazione di progetto relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e del punto 4 dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022, la Soprintendenza, sulla scorta della conoscenza del territorio di competenza, ha segnalato le presenze archeologiche note da circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze, sottolineando la sussistenza di un rischio archeologico relativo ai possibili impatti e interferenze delle opere di progetto con depositi archeologici conservati in subsidenza.

In particolare, l'Ufficio periferico rileva che sull'areale di riferimento insistono diversi assi viari di epoca romana e medievale, l'impronta centuriale romana sul reticolo agrario esistente (su cui per alcuni tratti è prevista una fascia di rispetto delimitata come aree a rischio archeologico nel PRGC di Tortona), la presenza di alcuni siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive note dalle fonti testuali medievali (menzionati nella Carta archeologica del Comune di Tortona acclusa al PRGC) e numerosi ritrovamenti e siti archeologici, riferiti alla tarda età del ferro, all'età romana e medievale, presenti nel territorio dove si prevedono gli impianti di connessione di progetto.

Pertanto, la Soprintendenza ha manifestato la necessità, al fine dell'espressione delle definitive valutazioni di competenza in merito alla tutela del tessuto archeologico dell'areale di riferimento, di richiedere le integrazioni che di seguito si riportano:

"9. Integrare lo Studio di Impatto Ambientale con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell'opera sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'area, dovranno essere eseguiti sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Scrivente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con questa Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della Relazione



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato art. 25.”

Tutto ciò premesso e considerato **questo Servizio**, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web dell’Autorità competente e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza, **per quanto di competenza concorda con le richieste avanzate nel punto 9 del citato parere endoprocedimentale n. 13344/2022.**

A tale riguardo preme evidenziare che, considerato che la Soprintendenza, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell’area, ha ravvisato la necessità di attivare la verifica preventiva dell’interesse archeologico, consistente nell’esecuzione di sondaggi di cui al comma 8 dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, **il progetto dovrà essere integrato anche con gli esiti delle indagini prescritte**, così come previsto dall’art. 23, comma 6, del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi della citata normativa, infatti, la documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico, e quindi a rendere il parere di competenza nell’ambito della presente procedura di VIA, è la “relazione archeologica definitiva” di cui al c. 9 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Risulta pertanto necessario che la Società proponente si attivi tempestivamente, come richiesto dalla Soprintendenza, in modo da consentire l’attivazione della procedura nei termini di legge per lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell’emissione del parere di competenza, previa sottoscrizione dell’apposito accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25 e ribadito nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022.

Il Responsabile dell’Istruttoria
dott. Francesca Montella – Servizio II
(francesca.montella@cultura.gov.it)



Per il DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra
Il Funzionario delegato
dott. Francesca Montella
(rif. delega nota prot. 28280-A del 28.07.2022)





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP 8038] TORTONA - ALESSANDRIA (AL).** Progetto di un impianto agro voltaico denominato "Tortona 1" da realizzarsi nel Comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di [Tortona]
Proponente: Luisolar Energy S.r.l.
Contributo istruttorio.

Con riferimento al progetto **ID_VIP: 8038 - TORTONA - ALESSANDRIA (AL)**, vista la nota, prot. 13344 del 22.08.2022, con la quale la competente Soprintendenza ABAP per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha trasmesso le proprie valutazioni, si comunica che, per quanto di competenza questo Servizio III, si concorda con la competente Soprintendenza ABAP nel richiedere elementi di approfondimento nell'analisi del contesto di riferimento al fine di poter valutare i possibili impatti significativi con il contesto considerando che, in prossimità dell'area oggetto di intervento, a 1,5 Km a est del sito meridionale (Cascina Baronina), sono presenti l'Abbazia di Rivalta Scrivia e l'adiacente Edificio monumentale annesso all'Abbazia di S. Maria, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004.

per il Responsabile dell'istruttoria
arch. Irene De Simone
il funzionario supplente
arch. Maria Luisa Desiderio
(tel. 06/67234523 – marialuisa.desiderio@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.35.1/2021

Allegati: 3

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8038]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8038]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla LUISOLAR ENERGY S.r.l.
c.a. Francesca Sarzani
(luisolar@legalmail.it
fsarzani@opdenenergy.com)

Oggetto: [ID_VIP: 8038] TORTONA e ALESSANDRIA (AL) – Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "TORTONA 1" da realizzarsi nel comune di Tortona, con potenza DC pari a 60 MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di Alessandria.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: LUISOLAR ENERGY S.r.l.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.

e. p. c.

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

29/08/2022

e. p.c. *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@pec.cultura.gov.it)

e. p.c. *Al* Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP

e. p.c. *Al* Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP

e. p.c. *Al* Comune di Tortona
(comune.tortona@pec.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prot. n. 2160 del 03/08/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 13344 del 22/08/2022 (cfr. Allegato 1), ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa per il progetto di cui trattasi, al fine di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza;

considerato il contributo istruttorio del **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** prot. n. 2788 del 26/08/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il quale ha comunicato di concordare con le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria, evidenziando che “... il progetto dovrà essere integrato anche con gli esiti delle indagini prescritte ...” (cfr. Allegato 2);

considerato il contributo istruttorio del **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** prot. n. 2665 del 23/08/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il quale ha comunicato di concordare con quanto espresso dalla competente Soprintendenza ABAP e quindi con la richiesta di integrazioni, al fine di poter valutare i possibili impatti significativi e negativi, in quanto, in prossimità dell'area oggetto di intervento “... sono presenti l'Abbazia di Rivalta Scrivia e l'adiacente edificio monumentale annesso all'Abbazia di S. Maria, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 ...” (cfr. Allegato 3);

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica;

considerato che nello *Studio di Impatto Ambientale* elaborato dal Proponente, sono state riscontrate alcune carenze significative in merito alla verifica del progetto di cui trattasi rispetto alle disposizioni, previsioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e delle relative Norme di Attuazione;

considerato quanto riportato nel parere della Soprintendenza ABAP competente, in particolare che l'impianto di progetto si colloca in un'area interessata dalla presenza diffusa di *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, normate dall'articolo 25 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

29/08/2022

considerato che, sulla base di quanto riportato nel parere della competente Soprintendenza ABAP, la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato dell'elettrodotto di connessione, non può essere esclusa, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico;

considerato che gli impianti di connessione sono localizzati nella *piana della Fraschetta* che costituisce un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico;

considerato che l'ambito territoriale di progetto è direttamente interessato dal passaggio di numerose direttrici di età romana, che il reticolo agrario corrispondente alla centuriazione di età romana è particolarmente ben conservato e che, nelle vicinanze degli impianti di produzione, è nota la presenza di alcuni siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive note attraverso le fonti testuali medievali menzionate nella carta archeologica del Comune di Tortona;

considerato ancora che, lo *Studio di Impatto Ambientale* elaborato dal Proponente non fa alcun riferimento a quanto disposto dalle Norme di Attuazione del PPR e che alcuna disamina viene compiuta rispetto alle componenti paesaggistiche rilevate dal piano predetto;

viste le osservazioni formulate dal Comune di Tortona, pubblicate sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, in cui il comune evidenzia che l'area di intervento ricade in *Classe II* e che pertanto risulta necessario espletare, con esito positivo, la procedura di riclassificazione dell'area in *Classe III*, al fine dell'idoneità del sito alle disposizioni di cui alla DGR 14 dicembre 2010 n. 3-1183;

ritenuto pertanto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio generati dall'intervento di cui trattasi;

si chiede di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo *Studio di Impatto Ambientale* (SIA):

1. approfondire l'**analisi della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e alle relative Norme di Attuazione**, nonché con gli atti e gli strumenti normativi emanati al fine di disciplinare la localizzazione dell'impianto di cui trattasi; si segnalano a tal fine le ultime disposizioni in materia di cui ai D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, al DL n. 17 del 1° marzo 2022 e al DL n. 50 del 17 maggio 2022, oltre alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 3-118314 del dicembre 2010 recante *Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), alla D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - *Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile* e alla D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - *Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR* (cfr. in particolare pagg. 91-92);
2. predisporre la **Relazione paesaggistica** così come previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera g-bis del D. Lgs. 152/2006;



3. predisporre **documentazione fotografica con punti di presa lungo le strade pubbliche, che attestino in particolare l'interconnessione visiva tra gli insediamenti rurali storici** individuati dal PPR Piemonte e le vicine aree oggetto di intervento e documentino altresì la **consistenza delle principali componenti paesaggistiche** connotanti il contesto, con particolare riferimento alla *Viabilità storica e ai Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*;
4. predisporre **documentazione** relativa all'indagine della **possibile intervisibilità degli impianti in progetto con il complesso monumentale dell'Abbazia di Rivalta Scrivia** tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004; nel caso in cui venga rilevata una interconnessione visiva, dovranno essere **adeguatamente illustrate le soluzioni adottate atte a mitigare tale criticità**;
5. **integrare gli elaborati grafici** fornendo precisazioni riguardo ai **materiali previsti per le finiture degli elementi architettonici** (cabine, recinzione perimetrale, etc.) nonché **all'eventuale sistema di illuminazione di sicurezza notturna** con riferimento alla localizzazione, tipologia e sviluppo in altezza degli elementi illuminanti;
6. produrre **fotoinserimenti** dell'impianto di cui trattasi – corredati da una *keyplan* di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato ciascun punto di ripresa della relativa rappresentazione - al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico, in particolare **valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza degli impianti e quindi un'eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica**; per queste ultime, si dovranno in ogni caso indicare le essenze selezionate e le relative peculiarità, che dovranno rispondere – sia dal punto di vista individuale, che nelle modalità di aggregazione e impianto - a caratteri di piena coerenza con il contesto geoclimatico e rurale di riferimento; si anticipa sin d'ora che, le eventuali fasce vegetali di mitigazione visiva poste perimetralmente alle aree di intervento dovranno essere localizzate esternamente alle recinzioni. Inoltre, preso atto che nel SIA non sono state riportate immagini idonee a valutare l'effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti nell'area di intervento, si **richiedono viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo agrofotovoltaico di progetto, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili realizzati in fase di realizzazione nell'area vasta di intervento**. Dovranno essere indicati, per opportuna conoscenza della Scrivente, anche gli ulteriori impianti FER in corso di valutazione statale e/o regionale;
7. preso atto di quanto riportato dal Proponente nell'elaborato denominato *"Layout elettrodotto MT - AT e dettagli"* in cui viene rappresentato il percorso dell'elettrodotto e la sottostazione AT/MT Impianto Luisolar adiacente alla Cabina Primaria di Spinetta Marengo (E- distribuzione), si chiede di voler produrre **fotoinserimenti** di tale area di intervento includendo la sottostazione, la cabina primaria e il relativo contesto di riferimento; i punti di ripresa dei fotoinserimenti prodotti dovranno



essere riportati su una *keyplan* di riferimento;

8. si chiede di **integrare lo Studio di Impatto Ambientale con una ricognizione degli impianti di produzione di energia rinnovabile** sia già realizzati che autorizzati nell'ambito di intervento, al fine di valutare gli effetti degli eventuali **impatti cumulativi**;
9. si chiede di **integrare gli elaborati cartografici** con la rappresentazione delle aree oggetto di intervento, inclusa la linea dei sottoimpianti, sulla cartografia di cui alle tavole P2 e P4 del PPR, provvedendo altresì, tramite apposita legenda, alla **ricognizione dei beni tutelati** ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
10. integrare lo Studio di Impatto Ambientale **con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell'opera sul patrimonio archeologico** sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'area, **dovranno essere eseguiti sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.** I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto alla competente Soprintendenza ABAP per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con la Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 "*Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*". Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della Relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato art. 25. (rispetto a tale richiesta di integrazione, si chiede di fare riferimento anche al contributo del Servizio II della Direzione generale ABAP, cfr. Allegato 2);
11. considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "*Agrovoltaico*" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "*Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici*" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono "*... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola*", si chiede di **produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida**;
12. si chiede di voler fornire chiarimenti sulle **modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico** (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) **delle attività agricole previste** che riguardano le coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico (compresa l'indicazione dei titolati delle attività



agricole indicate;

13. preso atto di quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria ovvero che nella aree limitrofe rispetto a quelle oggetto di intervento vi sono campi fotovoltaici esistenti, si chiede di voler elaborare un **modello 3D virtuale dell'area**, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione proposte e incrementate come sopra richiesto; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico presenti;
14. sebbene l'impianto di cui trattasi sia stato indicato dal Proponente come tipologia di impianto agrofotovoltaico, si chiede di voler predisporre un'apposita **planimetria nella quale riportare le distanze dei singoli "sottoimpianti" così definiti dal Proponente, rispetto all'area occupata dall'interporto di Rivalta Scrivia;**
15. si chiede di voler predisporre un **Piano di monitoraggio ambientale** per le tre fasi *ante operam*, corso d'opera e *post operam* con particolare riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, individuando per ciascuna delle relative componenti (emergenze architettoniche, componenti archeologiche, etc.), gli elementi e i valori da monitorarsi, indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione del progetto di cui trattasi.

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 15) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.


Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazione, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, (data del protocollo informatico)

A.

MIC - Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

c.a. arch. Romina Muccio
(romina.muccio@cultura.gov.it)

Oggetto: Risposta al foglio s. n. prot. n. 4520-P del 27/03/2023

DESCRIZIONE: TORTONA (AL) - ALESSANDRIA (AL)
[ID: 8038] Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “Tortona 1” da realizzarsi nel comune di Tortona con potenza DC pari a 60MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Alessandria.
Proponente: Luisolar Energy s.r.l.
data di arrivo richiesta 13/03/2023
protocollo entrata richiesta n.0004406-A del 30/03/2023

PROCEDIMENTO: Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 VIA - PNIEC ex PUA)

PROVVEDIMENTO: PARERE endoprocedimentale definitivo

A riscontro della nota pervenuta da parte di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza vs. prot. 4520 del 27/03/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4406-A del 30/03/2023;

Con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale PNIEC ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 in merito al *Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “Tortona 1” da realizzarsi nel comune di Tortona con potenza DC pari a 60MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Alessandria;*

Richiamato che:

- la Soprintendenza scrivente, su invito di codesto Ufficio, si era già pronunciata nell’ambito della procedura di cui sopra con nota prot. n. 13344 del 22/08/2022, esprimendo l’esigenza di acquisire documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza;
- codesta Soprintendenza Speciale – recependo le richieste della Scrivente, nonché i contributi istruttori delle UU.OO. DG ABAP Servizio II–*Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III–*Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR – ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di acquisire dal Proponente chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo *Studio di impatto ambientale (SIA)*, con nota prot. 2917 del 31/08/2022 (inviata per conoscenza a questo Ufficio, agli atti con prot. 13800 del 01/09/2022);

Esaminati nuovamente gli elaborati progettuali e in particolare la Documentazione integrativa presentata dal Proponente (Luisolar Energy s.r.l.) pubblicata sul sito web del MASE (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8787/12930>);



Esaminata altresì la *Relazione agronomica* corretta (elaborato denominato: *MIC.12D10_Relazione Agronomica con piano colture_signed_signed*) fatta pervenire dal Proponente a codesta Soprintendenza Speciale e da quest'ultima trasmessa alla Scrivente (vs. prot. 4713-P del 30/03/2023, agli atti in pari data con prot. n. 4413-A);

Visti i pareri pubblicati sul sito web del MASE espressi dalla Regione Piemonte- Direzione Ambiente Energia e Territorio, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Alessandria, dall'Ente Arpa Piemonte e dall'Asl di Alessandria;

Preso atto, in particolare, di quanto riportato nel parere della Regione Piemonte all'interno del quale, nel merito della *Condizioni ambientali* funzionali al controllo e gestione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto agro voltaico si rileva l' "assenza di una valutazione dell'effetto "cumulo" tra l'impianto in progetto e gli impianti fotovoltaici a terra compresi tra i territori dei Comuni di Alessandria e Tortona, tra cui spicca la presenza dell'impianto posto in adiacenza al campo fotovoltaico nei pressi di Cascina Pantaleona, di potenza pari a circa 6,9 MWp. Al riguardo, si ritiene necessaria una valutazione di tipo *paesaggistico* in un intorno significativo rispetto all'impianto in progetto";

Questo Ufficio **formula le seguenti valutazioni-**, con riferimento alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate da codesta Soprintendenza Speciale (vs. prot. 2917- del 31/08/2022, nn. 1-15) e ai riscontri rispettivamente forniti in sede di integrazione, sintetizzati puntualmente dal Proponente nell'elaborato *MIC_00_Elaborato_descrittivo_Mic- Integrazioni e chiarimenti*

1. approfondimento dell'analisi della compatibilità paesaggistica con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e alle relative prescrizioni cogenti delle Norme di Attuazione, nonché agli atti e strumenti normativi emanati dalla Regione Piemonte con il fine di regolare la localizzazione degli impianti fotovoltaici

L'esame della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale è sinteticamente sviluppata con la ricognizione di beni e componenti nell'ambito di intervento, nell'ambito dell'elaborato *MIC_00_Elaborato_descrittivo*, con rimando a numerosi elaborati – di seguito richiamati-, non tutti pertinenti all'analisi richiesta; non risultano peraltro analizzati gli impatti dell'intervento rispetto alle componenti del PPR e alle relative prescrizioni delle NdA.

Gli elaborati richiamati a riscontro dell'integrazione richiesta risultano essere i seguenti:

- MIC.01.C11-capacità di uso del suolo- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla carta tematica della capacità di uso del suolo, evidenziando che le stesse ricadono in aree di Classe II (area 1-Nord) e di Classe III (area 2-Sud); nell'elaborato si precisa che e' stata inviata richiesta di riclassificazione dei terreni in classe II, di cui tuttavia ad oggi non se ne conosce l'esito.

- MIC.01.C12 - Elaborato tecnico RIR - Elementi e vulnerabilità territoriali – l'elaborato illustra le interferenze delle aree di intervento con le aziende a rischio di incidente rilevante; si osserva tuttavia che l'elaborato non è specificatamente afferente agli aspetti di compatibilità paesaggistica e quindi di non diretta competenza della Scrivente;

- MIC.01.C15 - Elaborato tecnico RIR - Elementi e vulnerabilità ambientali - l'elaborato illustra le interferenze delle aree di intervento con le aziende a rischio di incidente rilevante includendo tra gli elementi ad altissima vulnerabilità le aree di interesse paesaggistico; si osserva tuttavia che l'elaborato non è specificatamente afferente agli aspetti di compatibilità paesaggistica e quindi di non diretta competenza della Scrivente;

- MIC.01.C16 - Immobili sottoposti a tutela aree esterne ai nuclei antichi - l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento rispetto agli immobili sottoposti a tutela "individua" (cioè vincolati ex D.Lgs. 42/2004 e afferenti al cosiddetto *gruppo 1*) e sottoposti a tutela "ambientale" (intesa quale tutela di esclusiva competenza comunale estesa all'intero fabbricato e relative aree di pertinenza non edificate e/o a verde, afferenti al cosiddetto *gruppo 2*); nell'area ricompresa nell'elaborato non risultano edifici afferenti al "gruppo 1" in prossimità delle aree di in-



tervento, mentre sono evidenziati in maggiore prossimità delle stesse, rispettivamente all'area Nord e all'area Sud, la Cascina Cassana (n.4) e la Cascina Gallini (n.8), afferenti al "gruppo 2". Si evidenzia tuttavia che l'elenco non risulta esaustivo se raffrontato agli elaborati della Variante Generale del Piano Regolatore di Tortona (v. allegato elaborato 2.4.5. Elenco immobili sottoposti a tutela. Aree esterne ai nuclei antichi), che hanno ricompreso la stessa Cascina Pantaleona negli elenchi degli Immobili sottoposti a tutela nell'ambito del gruppo 2 (n.25)

- MIC.01.C17 –Aree ad interesse archeologico- l'elaborato illustra le interferenze delle aree di intervento e dei percorsi dell'elettrodotto con le aree di interesse archeologico evidenziandone la sovrapposizione o lo sviluppo in adiacenza alle stesse;

- MIC.01.C18 –Aree a tutela paesaggistica e ambientale- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla carta che contiene la generica rappresentazione delle "aree soggette a vincolo" ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Parte II e Parte III, nonché le "aree con caratteristiche morfologiche e agrarie a tutela paesistica e ambientale con competenza comunale" che non risulta tuttavia tratta dal Piano Paesaggistico Regionale (tav. P2).

- MIC.01.C19 - PTP TAV.1 Governo del territorio - Vincolo e tutele – l'elaborato evidenzia la sovrapposizione delle aree di intervento con terreni di *Eccellente produttività* (evidenziati in giallo), corrispondenti alle classi I e II della classificazione regionale, e quelli a *Buona produttività* (evidenziati in verde), corrispondenti alla classe III e IV della classificazione regionale. Dall'elaborato risulta che "si sta provvedendo alla riclassificazione dei terreni in classe II", tuttavia non si conoscono ad oggi gli esiti di tale riclassificazione.

- MIC.01.C20 - PTP TAV.2 Compatibilità geo-ambientale- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla carta tematica di "compatibilità geo-ambientale", non specificatamente afferente gli aspetti di compatibilità paesaggistica e quindi di non diretta competenza della Scrivente;

- MIC.01.C21 - PTP TAV.3 Governo del territorio - Indirizzi di sviluppo- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla carta tematica di "Governo del territorio - Indirizzi di sviluppo", non specificatamente afferente gli aspetti di compatibilità paesaggistica e quindi di non diretta competenza della Scrivente;

- MIC.01.C22 - PPR TAVOLA P3Ambiti e Unità di Paesaggio - l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla tav. P3 del PPR, evidenziando la presenza delle aree nell'*Unità di Paesaggio* denominata *Piana tra Alessandria e Tortona*, per la quale è individuata la relativa tipologia normativa.

- MIC.01.C23 - PPR TAV. P5 Rete di Connessione Paesaggistica- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla tav. P5 del PPR.

- MIC.01.C24 - Urbanizzazioni: Rete Acquedotto PRG elaborato 2.6.3 - particolare pozzo - l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento sulla carta tematica della "Rete di acquedotto", non specificatamente afferente gli aspetti di compatibilità paesaggistica e quindi di non diretta competenza della Scrivente;

- MIC.09.C13 - PPR - Ricognizione Impianti Su P2.5 Beni Paesaggistici- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento e dell'elettrodotto sulla tav. P2 del PPR (beni paesaggistici) evidenziando l'assenza di interferenze tra le aree oggetto di intervento e i beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/2004;

- MIC.09.C14- PPR - Ricognizione Impianti Su P4.16 Componenti Paesaggistiche- l'elaborato cartografico individua il perimetro delle aree di intervento e dell'elettrodotto sulla tav. P4 del PPR (componenti paesaggistici) evidenziando le sovrapposizioni con numerose componenti paesaggistiche che tuttavia non vengono individuate nella legenda.

2. predisposizione della *Relazione Paesaggistica* redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005:

La relazione paesaggistica, che si ricorda, essere prevista dall'art. 23, c.1, lett.g-bis del D.Lgs. 152/2016 al fine della valutazione degli impatti significativi e negativi del progetto, è redatta secondo il modello semplificato



all'elaborato MIC.02.R15 ed è corredata da allegati cartografici di inquadramento e di progetto e dalla relazione tecnica specialistica.

3. predisposizione di documentazione fotografica con punti di presa lungo le strade pubbliche, che attestino in particolare l'interconnessione visiva tra gli insediamenti rurali storici e documentino altresì la consistenza delle principali componenti paesaggistiche connotanti il contesto, con particolare riferimento alla Viabilità storica e ai Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale:

L'integrazione rimanda alle tavole MIC.03.C09a e MIC.03.C09b contenenti estratti fotografici e afferma che "si verifica negativamente qualsiasi forma di interconnessione visiva rispetto ad insediamenti rurali storici individuati dal PPR Piemonte". Si osserva tuttavia che l'interconnessione visiva con la Cascina Pantaleona (che si ricorda è stata inclusa dalla Variante Generale del Piano Regolatore della Città di Tortona tra gli immobili sottoposti a tutela di competenza comunale), risulta illustrata da punti di presa in lontananza, non significativi per la verifica dell'effettivo impatto atteso dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico rispetto all'intorno della Cascina, la cui strada di accesso si sviluppa lungo uno dei lati del perimetro dell'impianto. La relativa didascalia riporta che "L'area in progetto e' nello sfondo la Cascina Pantaleona classificata come bene non rilevante ai fini paesaggistici"; si evidenzia tuttavia che la Cascina è invece riconosciuta come sistema di testimonianza storica del territorio rurale, normata dall'art.25 delle Nda del PPR. Non risulta altresì approfondita, come nemmeno per gli altri sistemi di testimonianze storiche, la consistenza della Cascina stessa, che presenta elementi di rilevanza, risultando censita sin dal 1541 e caratterizzata dalla presenza di una torre con orologio e da avancorpo loggiato.



La Cascina Pantaleona (fonte Elenco immobili sottoposti a tutela. Aree esterne ai nuclei antichi -Scheda illustrativa n.25)

4. documentazione relativa all'indagine della possibile intervisività con il complesso monumentale dell'Abbazia di Rivalta Scrivia:

L'integrazione rimanda alla tavola MIC.04.C10 contenente estratti fotografici. Si prende atto del fatto che "Le verifiche effettuate dimostrano come non sussista possibilità di interconnessione visiva con il complesso monumentale dell'Abbazia di Rivalta Scrivia".

5. integrazione degli elaborati grafici fornendo precisazioni riguardo ai materiali previsti per le finiture degli elementi architettonici:

L'integrazione rimanda alle tavole MIC.05.C08a, MIC.05.C08b e MIC.05.EL02a. Si prende atto del fatto che "le cabine saranno realizzate con geometrie semplici, di altezza notevolmente ridotta rispetto ai fabbricati a destinazione rurale della zona, di colore tale da confondersi con la vegetazione ed in particolare con la fascia di mitigazione (RAL 6021 verde "salvia" come precisato negli elaborati grafici) - l'illuminazione di sicurezza verifica positivamente i parametri di cui alla L.R. della R. Piemonte 31/2000 in merito alla lotta all'inquinamento luminoso ed alla L.R. 7/2018 finalizzata a precisare ulteriormente le caratteristiche della illuminazione - in luogo di elementi a svi-

luppo verticale quali torri faro od elementi ad ampio raggio siano stati previsti sostegni di altezza ridotta ed inferiore a quella dell'illuminazione stradale e privata esistente in zona".

6. fotoinserimenti dell'impianto corredati da un keyplan di riferimento volti in particolare a valutare gli effetti detrattori sul paesaggio generati dagli impianti nonché l'impatto cumulativo con altri impianti agro fotovoltaici, e l'efficacia delle misure di mitigazione e gli impatti cumulativi :

L'integrazione rimanda alle tavole C09, MIC.06a e MIC.06b, nelle quali sono comprese le viste "a volo d'uccello" nonché dai principali percorsi stradali, *ante e post operam*, al fine di illustrare la schermatura fornita dalla vegetazione rispetto ai campi agrivoltaici; non risulta tuttavia approfondita la visibilità dalla strada di accesso alla Cascina Pantaleona e l'efficacia delle misure di mitigazione rispetto al relativo punto di osservazione. Si prende atto che "Quale aggiornamento rispetto alla proposta progettuale originaria si prevede di adeguare la fascia di mitigazione alle indicazioni di A.R.P.A. Piemonte con formazione di una fascia di larghezza pari a 10 m", che risulta collocata in esterno alla recinzione e per la quale sono precisate le essenze in progetto (lauroceraso, biancospino, sambuco, prugnolo), indicate con altezza massima pari a ai pali interni di illuminazione/videosorveglianza.

7. fotoinserimenti dell'area di intervento per la prevista sottostazione AT/MT adiacente alla cabina primaria di Spinetta Marengo (Alessandria):

L'integrazione rimanda all'elaborato MIC.07.EL6c. Il foto inserimento evidenzia la presenza della sottostazione in prossimità della cabina primaria esistente, in area già parzialmente compromessa da insediamenti tecnologici e produttivi, ma in connessione visiva diretta con la zona agricola adiacente, e priva di misure di mitigazione.

8. integrazione del SIA con una ricognizione degli impianti di produzione di energia rinnovabile già realizzati o autorizzati

L'integrazione rimanda all'elaborato MIC.08.C26 e all'elaborato MIC.08 ad integrazione del S.I.A con analisi degli impatti cumulativi degli impianti agrovoltaici e fotovoltaici tradizionali esistenti o in corso di autorizzazione nell'arco di un raggio di 10 km. Si prende atto della constatazione di una concentrazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile in prossimità di poli industriali esistente ed in espansione. Si evidenzia come in particolare nell'ambito dell'area Sud, considerando gli impianti già realizzati, quello in oggetto e quelli in progetto, sia previsto l'insediamento di campi fotovoltaici per una superficie complessiva di estensione rilevante.

L'analisi condotta indaga in particolare l'impatto cumulativo per quanto attiene gli aspetti correlati a:


a) Paesaggio- viene evidenziato il carattere completamente pianeggiante della zona di intervento che è ritenuto tale da scongiurare "qualsiasi problema connesso alla presenza di angoli di visuale elevata"; si riporta inoltre l'assenza di interconnessione visiva rispetto al recettore fisso rappresentato dall'Abbazia di Rivalta Scrivia, evidenziando inoltre la presenza di "diversi insediamenti industriali, che fungono da detrattori o barriere visive, limitando la visibilità dello stesso impianto rispetto a possibili recettori fissi", mentre si evidenzia come rispetto ai ricettori mobili, maggiormente coinvolti lungo la Strada Emilia Scauri che collega Rivalta Scrivia a Bosco Marengo ove l'impianto Luisolar e quello in progetto (Margisolar) risultano adiacenti, "le necessarie opere di mitigazione ambientale favoriranno comunque l'inserimento paesaggistico dei due impianti". Viene infine precisato come "Si ritiene che, rispetto i recettori fissi presenti all'interno dei 10 Km di raggio, si potrà verificare un impatto sotto il profilo paesaggistico, in relazione alla Cascina Ponzana (posta quasi all'interno delle aree interessate dall'impianto "MARGISOLAR" in valutazione di impatto ambientale statale) ed alla Cascina Pantaleona (posta in prossimità delle aree interessate dall'impianto "LUISOLAR" oggetto della presente valutazione di impatto ambientale), insieme ad alcune altre cascate sparse sul territorio vicino alle aree interessate dagli impianti fotovoltaici in oggetto.



b) Patrimonio culturale- viene evidenziato che non sono previsti impatti cumulativi o interferenze rilevanti rispetto all' elemento di valore storico-culturale rappresentato dall' Abbazia di Rivalta Scrivia.

c) Natura e biodiversità – si precisa che *“All'interno delle aree di intervento non si rileva la presenza di alcun tipo di habitat della Direttiva 92/43/CEE e neanche nessun tipo di componente botanico o vegetazione e nessuna specie target di specifiche prescrizioni sulla conservazione”*. Viene inoltre precisato che le due aree SIC a maggiore vicinanza *“Greto del Torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia”* e *“Parco Regionale del Po”* che ospitano buona parte delle popolazioni biologiche e degli habitat di importanza conservazionistica dell'area vasta *“(…) sono collocate rispettivamente a circa 6 Km e 15 Km di distanza dal sito di progetto”*. Si precisa infine che saranno *“mantenute le superfici agricole esistenti, che saranno realizzati interventi di mitigazione ambientale con la piantumazione di specie arbustive autoctone e che le opere verranno realizzate in modo tale da non impedire lo spostamento della fauna”*.


Sono inoltre analizzati gli impatti cumulativi per quanto riguarda d) Salute pubblica (inquinamento acustico ed elettromagnetico, etc.); e) Suolo e sottosuolo; f) Trasporti e viabilità, concludendo in sintesi che *“ gli effetti cumulativi dovuti alla contiguità delle aree che interesseranno il parco agrovoltaco denominato TORTONA1 – LUISOLAR con gli altri impianti fotovoltaici presenti o in progetto sul territorio limitrofo (entro un raggio di 10 Km), si ritiene possano essere considerati come trascurabili, come entità oppure come durata”* ipotizzando *“che gli unici impatti cumulativi da considerarsi, siano quelli legati alla realizzazione e poi alla dismissione, in contemporanea, di due o più impianti fotovoltaici o agrovoltaci, cioè quelli determinati dalle normali attività di cantiere, che saranno comunque limitate nel tempo”*.



Estratto da elaborato MIC.08.C26

9. integrazione degli elaborati cartografici con rappresentazione delle aree oggetto di intervento inclusa la linea dei sottoimpianti, sulla cartografia di cui alle tavole P2 e P4 del PPR, provvedendo altresì, tramite apposita legenda, alla ricognizione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

L'integrazione rimanda alle tavole MIC.09.C13 e MIC.09.C14 nelle quali si riporta la perimetrazione delle aree di intervento rispettivamente sulla tavola P2 e P4 del PPR. Si conferma l'assenza di interferenze rispetto a beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004, pertanto il presente parere non comprenderà il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non dovuta per il caso in esame.



Estratto da elaborato MIC.09.C13

Rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II, si prende atto della ricognizione dei beni tutelati presenti in prossimità delle aree di intervento costituiti dall'Abbazia di Rivalta posta ad 1,5 Km di distanza dall'impianto e dal complesso di Torre Garofoli (Chiesa di Santa Giustina) posta a 1,2 Km dall'impianto e del fatto che "rispetto a tali beni non sussiste forma di intervisibilità né altra forma di relazione ambientale o paesaggistica".

10. integrazione del SIA con una più accurata valutazione del potenziale impatto archeologico dell'opera:

Le valutazioni sul potenziale impatto archeologico della realizzazione del progetto sono state dettagliatamente affrontate in un apposito elaborato denominato *Studio di Impatto Ambientale – Componente Archeologica* (Documentazione integrativa: EL-37). Tale elaborato svolge innanzitutto una stima del potenziale archeologico dell'ambito territoriale interessato dal progetto (impianto agrivoltaico e cavidotto) che comprende: 1) individuazione delle parti di progetto ricadenti in aree riconosciute "a rischio archeologico" (ovvero, di potenziale interesse archeologico) dai Piani Regolatori dei Comuni di Tortona e di Alessandria; 2) al di là della fattispecie di cui al punto precedente, individuazione delle potenziali interferenze archeologiche sulla base delle conoscenze storico-archeologiche e topografiche del territorio in questione (in particolare, interferenze con gli assi del reticolo centuriale e con direttrici stradali antiche); 3) svolgimento di indagini archeologiche propedeutiche e non invasive (ricognizione archeologica o *field survey*) nei terreni dove è prevista la realizzazione del sottoimpianto A, a sud e a ovest di Cascina Pantaleona, integrata per le zone risultate a scarsa visibilità da prospezioni fotogrammetriche ad alta definizione mediante drone (quota volo 3 m). Sulla base degli approfondimenti conoscitivi, l'elaborato archeologico integrativo del SIA sulla *Componente Archeologia* (EL-37) contiene infine una puntuale valutazione del potenziale impatto archeologico delle singole parti dell'opera in progetto (con valutazioni che variano dal rischio "alto" al rischio "medio-basso" di interferenze archeologiche), che verranno esaminate in dettaglio *infra* nelle osservazioni formulate da questa Soprintendenza in merito all'*Esplicitazione degli impatti verificati e potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento in esame* (par. 2.3 - beni archeologici).

Si prende atto che tra la documentazione integrativa, è inoltre presente una tavola cartografica denominata *Aree ad interesse archeologico* (EL-15), recante il posizionamento delle parti dell'opera in progetto nel Comune di Tortona (impianti, parte dei cavidotti) rispetto alle "aree a rischio archeologico" ai sensi del vigente PRGC di Tortona. Non risulta presente, invece, analoga tavola cartografica di posizionamento rispetto alle "aree a rischio archeologico" previste dal vigente PRGC di Alessandria.

La documentazione integrativa, invece, risulta carente dei richiesti "esiti di sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP". Si deve tuttavia precisare al riguardo che le modi-

fiche apportate dal D.L. del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in l. 21 aprile 2023, n. 41) ha soppresso l'obbligo del previo espletamento della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lasciando ferma tuttavia la necessità che tale procedura di VPIA venga comunque successivamente completata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui trattasi (si vedano *infra* le condizioni cui è subordinato il presente parere endoprocedimentale).

11. documento di conformità dell'impianto qualificato come "agrovoltaico" ai requisiti e alle caratteristiche definite dai capp. 2 e 3 delle Linee Guida in materia di impianto agrivoltaici

L'integrazione rimanda alla Tavola EL01. Si prende atto che la stessa illustra come "sulla base delle Linee Guida in Materia di Impianti Agro-Voltaici, l'impianto in progetto, così come adeguato, ha i requisiti per essere definito Agrivoltaico di Tipo 2. Più precisamente sono verificati positivamente i parametri A, B, C ed il parametro D2. Il parametro E1 non risulta pertinente poiché i terreni sono coltivati da più di cinque anni con continuità."

12. chiarimenti in merito alle modalità concrete di realizzazione, di conduzione, di sostenibilità nel medesimo termine di vita utile previsto per l'impianto delle attività agricole previste

Allo scopo di fornire attestazione delle modalità di conduzione e della sostenibilità economica l'integrazione rimanda agli elaborati

-MIC.12.D10 (come sostituita con nota agli atti con prot. n. 4413 del 30/03/2023)- Relazione agronomica con piano colture- Nella documentazione fornita si precisa come "trattandosi di un impianto agrivoltaico o agrovoltaico da realizzarsi in aree a consolidata vocazione agricola, è previsto il mantenimento dell'attività agricola in "consociazione" alle strutture per la produzione di energia", al fine di "ridurre al minimo, se non annullare, il consumo di suolo che dalla destinazione agricola passa, almeno per il periodo di durata dell'impianto, ad una diversa destinazione", secondo "un approccio agronomico alle scelte colturali (...) di tipo sperimentale", così come illustrato al cap.4 "Ipotesi colturale e rotazione". È inoltre illustrato il rispetto dei requisiti A.1 – A.2 – B.1 – B.2 – D.2 di cui alle "Linee Guida MISE in materia di Impianti Agrivoltaici per il riconoscimento della qualifica di impianto agrivoltaico".

-MIC.12.D13.Relazione descrittiva del contesto agronomico dell'impianto. Sono analizzate caratteristiche dei singoli "blocchi" all'interno delle aree di intervento precisando come le superfici individuate in classe II (blocco I, blocco III parte) siano state considerate oggetto di una possibile riclassificazione, con il passaggio alla condizione più aderente alla realtà della classe III.

13. elaborazione di modello 3D virtuale dell'area, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione proposte e incrementate come sopra richiesto; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva.

L'integrazione rimanda alla Tavola MIC.13 che non riscontra quanto effettivamente richiesto da questo Ministero bensì fornisce una rappresentazione in un raggio di 10 km degli impianti esistenti/autorizzati/in corso di autorizzazione per quanto disponibile dalla documentazione pubblica.



Estratto da elaborato MIC.13

14. Elaborazione di planimetria nella quale riportare le distanze dei singoli "sottoimpianti" così definiti dal Proponente,rispetto all'area occupata dall'interporto di Rivalta Scrivia

L'integrazione rimanda alle tavole MIC.14.EL1a- MIC.14.EL1b - MIC.14.EL1c - MIC.14.EL1d - MIC.14.EL1 nelle quali sono rappresentate le perimetrazioni dei singoli "sottoimpianti" rispetto all'area dell'interporto di Rivalta Scrivia. Si prende atto della precisazione per cui "Il sottoimpianto posto a sud è adiacente posto a sud è separato dall'interporto di Rivalta Scrivia da una strada provinciale mentre l'area a nord è per la gran parte a distanza inferiore a 500 m dalla medesima logistica."

15. Elaborazione di Piano di monitoraggio ambientale per le tre fasi ante operam, corso d'opera e post operam con particolare riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio

L'integrazione rimanda all'elaborato MIC.15- *Piano di Monitoraggio*. Rilevando al paragrafo 2.1. *Ubicazione e caratteristiche dell'area* la presenza di dati di superficie discordanti (non aggiornati) rispetto a quanto riportato nei nuovi elaborati progettuali (es. cfr. Elaborato V_C_04 *Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale*), si prende atto in particolare di quanto riscontrato in merito al punto F. *Paesaggio e Beni culturali*, al quale si riporta che "La realizzazione dell'impianto fotovoltaico modifica il paesaggio durante la fase di realizzazione e di dismissione dell'opera; durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico, la componente paesaggistica è già stata modificata e si ritiene non necessari di un'attività di monitoraggio costante", rimandando alla *Relazione paesaggistica per l'individuazione "dei mutamenti paesaggistici durante la fase di realizzazione dell'opera e ne descrive le mitigazioni previste"*.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale di VIA richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR,

Preso atto che "Nell'accoglimento di alcune osservazioni pervenute nel corso della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sono state apportate anche alcune modifiche al progetto presentato. In particolare, l'aggiornamento progettuale ha riguardato prevalentemente l'area a Nord, detta Cascina Pantaleona.", come risulta evidente tra le ortofoto presentate in sede di avvio del procedimento (immagine 1) e in sede di integrazione di cui al presente riscontro (immagine 2)



1.Estratto da Allegati grafici_SIA- tav. 6- Ortofoto

2.Estratto da Allegati grafici_SIA- tav. 7- Ortofoto

l'Ufficio scrivente qui di seguito aggiorna le considerazioni- (situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento; esplicitazione degli impatti verificati e potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento) già espresse precedentemente con nota prot. 13344-P del 22/08/2022 e comunica le proprie definitive valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

Premesso che, per quanto attiene l'area oggetto di intervento:

- Le aree in oggetto sono situate all'interno del territorio comunale di Tortona, e coinvolgono due ambiti distinti prossimi rispettivamente alla Cascina Pantaleona e alla Cascina Baronina;
- L'area interessata dall'intervento ed oggetto di analisi, così come illustrata nei nuovi elaborati progettuali, si estende per una superficie di circa 892.458 m e la superficie totale dei moduli in orizzontale sarà pari a 283.364 m² e l'impianto avrà una potenza di 60.009,6 kWp (diversamente dal progetto iniziale che prevedeva una superficie di circa 924.032 m² con superficie totale dei moduli in orizzontale di circa 299.125 m²);
- la zona dell'intervento è di tipo pianeggiante, con assenza di pendenza, e inquadrata dal vigente Piano Regolatore Generale, con la sigla A2, come "area a destinazione produttiva agricola";

Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene alla presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* e dalla documentazione integrativa fornita, si rileva che:

- 1.1.a. L'intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004).

Esternamente all'area di intervento, si segnala la presenza dell'area sottoposta a "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'Autostrada lungo lo Scrivia [...] - Modifica del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 08.06.1973 con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di Villalvernia e Tortona [...]*" ex D.M. 08/06/1973 - D.M. 15/11/2004, localizzata a circa 1 chilometro a est del sito meridionale (Cascina Pantaleona);

- 1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, l'area oggetto di intervento **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela ope legis**, non presenti inoltre neanche nelle immediate adiacenze.
- 1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- 1.1.d. L'area oggetto di intervento
 - risulta inoltre ricadere, secondo la **tavola P3** del PPR – Ambiti e Unità di Paesaggio, all'interno dell'*Ambito di Paesaggio* denominato *Piana Alessandrina (70)*, e nell'*Unità di Paesaggio* denominata *Piana tra Alessandria e Tortona*, per la quale è individuata la tipologia normativa *Rurale/insediato non rilevante* avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall'art. 11 del PPR, la *Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza*;
 - l'area coinvolta dalla previsione dei campi fotovoltaici risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti *Componenti paesaggistiche*, così come individuate dalla relativa **tavola P4** del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
 - nell'ambito della Cascina Pantaleona -o Pantagliona (nord):
 Art.19-*Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari*
 Art.20 - *Aree di elevato interesse agronomico*
 Art.32- *Aree rurali di specifico interesse paesaggistico*
 Art. 40-*Insediamenti rurali* (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
 - -nell'ambito della Cascina Baronina (sud):
 Art. 22 - *Viabilità storica e patrimonio ferroviario* - Via Fulvia (per Torino, Susa, Monginevro), Via Iulia Augusta (per Tortona, Acqui Terme)
 Art. 40-*Insediamenti rurali* (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
 - -Si osserva inoltre che l'impianto in progetto si colloca, come parimenti evidenziato dalla tavola P4 del PPR, in un'area interessata dalla presenza diffusa di *Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*, normate dal relativo articolo 25 delle Nda.

1.2. Beni Architettonici

L'area oggetto di intervento **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.**

Risulta tuttavia da segnalare, in prossimità dell'area oggetto di intervento, la presenza dell'Abbazia di Rivalta Scriviae l'adiacente Edificio monumentale annesso all'Abbazia di S. Maria, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 rispettivamente in forza della Not. Min. 17/6/1908, e delle Not. Min. 19/02/1921 e Not. Min. 22/5/1940.



1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono dichiarazioni di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004).

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, **non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti tutelati ope legis** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 , **anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo, nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato dell'elettrodotto di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.**

1.3.c. Parte dell'opera **ricadono parzialmente in aree di potenziale interesse archeologico** individuate ai sensi dell'art. 54 delle Norme di Attuazione del PRGC di Tortona come indicato nella tavola cartografica denominata *Aree ad interesse archeologico* (EL-15), compresa nella Documentazione integrativa fornita dal Proponente. Per quanto riguarda l'impianto di connessione (cabina, elettrodotti AT/MT, sottostazione di trasformazione) le opere previste si situano in un ambito territoriale caratterizzato da **aree di potenziale interesse archeologico** ai sensi dell'art. 49 *quater* del PRGC di Alessandria: per quest'ultimo ambito territoriale non risulta tuttavia presente uno specifico elaborato cartografico che presenti la localizzazione delle opere rispetto alle aree a rischio archeologico previste dal PRGC di Alessandria, tuttavia l'analisi delle interferenze con dette aree a rischio archeologico è stata esaustivamente condotta nell'ambito l'elaborato archeologico integrativo del SIA sulla *Componente Archeologia* (EL-37), in particolare alle figg. 12 e 14 di tale elaborato. Si precisa che gli strumenti urbanistici di Tortona e di Alessandria operano in attuazione dell'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977 che demanda ai PRGC l'individuazione di aree di potenziale interesse archeologico, fissando per esse misure di tutela archeologica preventiva (ovvero, il preventivo parere della Soprintendenza competente) nel rispetto delle competenze statali.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Richiamate le considerazioni sopra riportate in merito ai beni paesaggistici e architettonici in relazione all'area di intervento, e **preso atto degli approfondimenti condotti in riscontro alle integrazioni richieste, così come sintetizzati in premessa alla presente nota si rileva quanto segue.**

2.1. Beni paesaggistici


Rilevato che l'analisi condotta in sede di integrazioni ha riscontrato puntualmente alle richieste formulate tramite la redazione di nuovi elaborati, **si sollevano tuttavia le seguenti osservazioni:**

2.1.a. **La documentazione integrativa non ha fornito un elaborato aggiornato dello Studio di Impatto Ambientale, non ricomprendendo altresì l'analisi richiesta rispetto alle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.** In particolare, pur analizzando le interferenze e le criticità rispetto ai *Sistemi di testimonianze rurali del paesaggio* (art. 25 delle NdA del PPR), si evidenzia la carenza dell'analisi condotta, che non ha individuato la *Cascina Pantaleona* nel suddetto elenco, senza approfondire dunque la consistenza architettonica e la valenza paesaggistica del complesso architettonico e non contemplandone l'interconnessione visiva con l'impianto nelle principali visuali *ante e post operam* (v. osservazioni al pto 1, rif. MIC.01.C16 e al pto 3). Si rileva in ogni caso come gli elementi derivanti dall'analisi del Piano Paesaggistico Regionale e del Progetto definitivo di Variante Generale al Piano Regolatore della Città di Tortona, raffrontati alla documentazione progettuale fornita consentano di evidenziare la rilevanza



paesaggistica della Cascina stessa, nonché la sua particolare correlazione con il sito Nord di intervento; si osserva pertanto in particolare come l'impatto cumulativo dell'impianto risulti particolarmente gravoso nel rispettivo contesto paesaggistico di riferimento il cui carattere naturalistico di piana agricola si prefigura radicalmente alterato dall'estensione, pressoché senza soluzione di continuità, dei pannelli fotovoltaici dell'impianto in oggetto che andrà in sequenza a quello già realizzato.

Si osserva peraltro come tale alterazione paesaggistica risulti in particolare contrasto con le Direttive di cui all'art. 25 del PPR- Patrimonio Rurale storico, che richiamano tramite i piani locali alla promozione della conservazione e della valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso, tra le altre misure, “d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;”



Estratto da elaborato MIC.06a- fotoinserimento

2.1.b. Richiamate le indicazioni relative all' “*individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale MiSE del 10 settembre 2010 - Allegato 1*” (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), richiamate anche dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 14 dicembre 2010, n. 3-1183 e osservato che sono ritenuti non idonei, secondo le predette Linee guida, “Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo”, si prende atto dell'analisi fornita e del fatto che risulta inclusa tra gli allegati presentati in sede di integrazione l'*Istanza di ridefinizione delle classificazioni d'uso dei suoli e l'allegata Relazione agronomico-pedologica con proposta di riclassificazione della Capacità d'Uso del suolo di terreni ad uso agricolo siti in comune di Tortona (AL) in applicazione della normativa del P.T.P. vigente*

2.2. Beni architettonici

2.2.a. L'analisi così come integrata con gli elaborati forniti in riscontro alla richiesta di integrazione ha analizzato la presenza dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004, non rilevando interconnessioni con i siti di intervento.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. Si evidenzia che:



- a) L'ambito territoriale interessato dalle opere (sottoimpianti, rete di connessione) è direttamente interessato dal passaggio di numerose direttrici di età romana: la *via Fulvia* (da Tortona a Torino) corrispondente alla S.S. 10; la *via Aemilia Scauri/Iulia Augusta* il cui tracciato, tuttora ben identificabile sul terreno, corrisponde all'attuale strada comunale Levata, direttamente adiacente ai sottoimpianti C, D, E; numerosi altri assi stradali minori attraversano e dipartono dalla via Aemilia Scauri, nei pressi della frazione tortonese di Rivalta Scrivia; tali assi viari sono identificati nei PRGC di Tortona e Alessandria: tra questi si segnala la via passante per il rettifico che attraversa Torre Garofoli - strada della Cerca o Pantaleona in direzione NNW-SSE (in antico, variante extra-urbana della *via Postumia*) immediatamente adiacente al settore nord dell'impianto di produzione (sottoimpianto B). Infine l'area dei sottoimpianti A, B è interessata dalla direttrice medievale oggi indicata in cartografia come "strada del Bosco", con direzione ENE-WSW a sud della cascina Pantaleona e della cascina Pecorara, attestata almeno dal secolo XII.
- b) Il reticolo agrario corrispondente alla centuriazione di età romana è particolarmente ben conservato nell'area oggetto di intervento e documenta un intenso sfruttamento agrario connesso probabilmente con un diffuso popolamento: parte di tali allineamenti centuriati sono puntualmente identificati e prevedono una fascia di rispetto delimitata come aree a rischio archeologico nel PRGC di Tortona. Nel PRGC di Alessandria l'identificazione degli assi centuriali e l'individuazione di aree a rischio archeologico/fasce di rispetto è limitata ad alcuni assi principali, ad esempio quello passante per San Giuliano Nuovo-San Giuliano Vecchio; si evidenzia al riguardo che parte dell'impianto di connessione si svolge lungo viabilità secondaria corrispondente ad assi centuriali;
- c) Nelle vicinanze degli impianti di produzione è nota la presenza di alcuni siti archeologici ed entità insediative o economico-produttive note attraverso le fonti testuali medievali menzionati nella Carta archeologica del Comune di Tortona, acclusa al PRGC. In prossimità dei sottoimpianti A e B (settore nord), si segnalano in particolare i siti nn. 6 (affioramenti superficiali di materiali laterizi di età romana, individuati presso cascina Pecorara durante *survey* archeologici preventivi per il progetto ferroviario AV/AC Genova-Milano "Terzo Valico dei Giovi"), 140 (*curtis* altomedievale documentata dal 901 d.C. presso cascina Pecorara) e 147 (mulino Pantaleona, attestato nella documentazione scritta dal 1493). In prossimità dei sottoimpianti C, D, E (settore sud) sono documentati i siti nn. 2 e 3 (affioramenti superficiali di materiale ceramico e laterizio di età repubblicana, imperiale, tardoantica e bassomedievale durante *survey* archeologici preventivi per il progetto ferroviario AV/AC Genova-Milano rispettivamente presso cascina il Casone/loc. Padernina e presso cascina Fornace) e 134 (nodo viario antico il cui asse portante è costituito dalla *via Aemilia Scauri* dalla quale si irradiano a ventaglio una serie di strade secondarie);
- d) gli impianti di connessione (sottostazione di trasformazione MT/AT; elettrodotti di connessione AT e MT) sono localizzati nella piana della Frassetta, corrispondente al settore più orientale del comune di Alessandria e in quello di Tortona che, in termini generali costituisce un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto oltre che dalle già ricordate imponenti tracce della centuriazione romana e dalla persistenza delle direttrici viarie antiche, da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, particolarmente riferiti alla tarda età del ferro e all'età romana, concentrati nei pressi della frazioni alessandrine di Castelceriolo, di San Giuliano Vecchio e San Giuliano Nuovo e di Spinetta-Marengo, quest'ultima sede di un'importante *curtis* regia di epoca carolingia.

In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, questa Soprintendenza prende atto e, sostanzialmente, condivide l'analisi condotta dall'elaborato archeologico integrativo del SIA sulla *Componente Archeologia* (EL-37). Si deve precisare che tale elaborato si distingue dalla relazione archeologica propedeutica (art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016), che questa Soprintendenza aveva precedentemente ritenuto non necessaria (nell'ambito del ns. parere prot. n. 13444 del 22/08/2022) stante il



palese sussistere di un potenziale interesse archeologico dell'ambito territoriale interessato dall'opera, anche in relazione alla presenza di aree a rischio archeologico riconosciute dai PRGC di Tortona e di Alessandria. Ciò nondimeno, tale elaborato integrativo - redatto dal dott. archeologo R Prosperi - contiene in particolare (par. 3 - Conclusioni e proposte) stime dell'impatto archeologico delle parti di cui l'opera in progetto è costituita, stime che sono state espresse in funzione del potenziale archeologico dell'area interessata dal progetto e dell'incidenza delle opere di scavo e/o movimentazione terra previste. Qui di seguito, dunque, si riportano in sintesi le valutazioni espresse da questa Soprintendenza, in sostanziale accordo con quelle proposte dall'elaborato integrativo

- *area di Cascina Pantaleona e cavidotto MT di pertinenza.*
 - sottoimpianto A: impatto medio;
 - cavidotto interno all'impianto: impatto medio;
 - cavidotto MT esterno all'impianto, fino a C.na Vitabona, in Comune di Alessandria: impatto medio;
- *area di Cascina Baronina e cavidotto MT di pertinenza.*
 - sottoimpianto B: impatto medio-basso;
 - sottoimpianto C: impatto medio-basso;
 - sottoimpianto D: impatto medio-basso (il livello di rischio dei sottoimpianti B-C-D tiene conto degli esiti negativi delle prospezioni (*survey* e rilievo fotogrammetrico) preliminarmente condotte dal Proponente);
 - cavidotto interno all'impianto: impatto alto (per possibili interferenze dirette con la strada antica *via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta*);
 - cavidotto MT esterno all'impianto, fino a C.na Vitabona in Comune di Alessandria): impatto medio (la valutazione formulata da questa Soprintendenza differisce da quella proposta nell'elaborato integrativo del SIA sulla *Componente Archeologia*);
- *Cavidotto MT/AT fra Cascina Vitabona e la cabina di Spinetta Marengo*
 - cavidotto MT: impatto medio-alto;
 - cavidotto AT e sottostazione AT/MT: impatto medio.

3. PARERE

Premesso quanto sopra riportato, questo Ufficio, ai fini della obbligatoria tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, conformemente alle competenze di cui al D. Lgs. 42/2004 e al fine dell'ottemperanza del progetto ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale, formula **parere endoprocedimentale definitivo favorevole al progetto, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e precisamente:**

- 1) ottenimento della riclassificazione delle classi d'uso dei suoli da classe II a classe III, ferma restando, in caso di esito negativo della relativa istanza, la necessità di stralciare dal progetto le porzioni di impianto di cui ai blocchi 1 e 3 ricadenti in terreni di classe II
- 2) revisione della perimetrazione del campo fotovoltaico in prossimità della Cascina Pantaleona a favore di una riduzione della presenza di pannelli lungo i percorsi di accesso alla tenuta e lungo il proprio perimetro, per la cui definizione questa Soprintendenza rende la propria disponibilità ad un confronto anche in sede di appositi tavoli tecnici; si richiede in particolare di arretrare il confine lato Est del campo, mantenendo la visibilità verso il complesso edificato priva di elementi di detrazione e integra nei suoi caratteri di terreno agricolo.



- 3) le soluzioni di mitigazione dell'impatto visivo del campo fotovoltaico presso la Cascina Pantaleona siano altresì implementate al fine di schermare la presenza degli elementi tecnologici anche lungo il percorso di avvicinamento alla Cascina: a valle di una puntuale verifica delle interconnessioni visive lungo la strada di accesso, sia quindi previsto l'inserimento di ulteriori elementi di vegetazione, ivi inclusa la presenza di essenze arboree a medio/alto fusto, al fine di mantenere la componente naturalistica del paesaggio circostante la Cascina stessa, occultando la presenza dell'impianto agrivoltaico anche dalla prospettiva a lunga distanza.
- 4) considerato il notevole sviluppo perimetrale della prevista sottostazione AT/MT adiacente alla cabina primaria di Spinetta Marengo (Alessandria), che si inserisce in un contesto di terreno agricolo integro, sia prevista idonea mitigazione a verde di tipo arbustivo lungo il perimetro esterno.
- 5) aggiornamento di tutti gli elaborati progettuali conformemente a quanto riportato nelle presenti prescrizioni nonché nelle integrazioni già formulate, con particolare riferimento al SIA-Studio di Impatto Ambientale, da integrarsi altresì con la richiesta analisi delle componenti paesaggistiche rispetto agli articoli delle Nda del PPR, e al Piano di Monitoraggio, a correzione dei refusi rilevati;
- 6) Per quanto attiene gli aspetti di **tutela archeologica**, considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati al D.Lgs. 152/2006 dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023, convertito con L. 21/04/2023, n. 41 – che in particolare ha introdotto il comma *2-sexies* all'art. 25 (“in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”), **si ribadisce l'obbligo per il Proponente di completare la procedura di VPIA**. A tale proposito, visto l'aggiornamento normativo sopra citato, il Proponente dovrà formalmente presentare a questa Soprintendenza ABAP preliminarmente alla fase di progettazione esecutiva il piano di indagini preventive, seguendo gli indirizzi anticipati nell'elaborato archeologico integrativo del SIA sulla *Componente Archeologia (EL-37)*, che comprende indagini archeologiche preventive da completarsi anche successivamente alla conclusione del presente procedimento di VIA e prima dell'avvio dei lavori, ovvero di controllo archeologico in corso d'opera, in particolare lungo l'elettrodotto di connessione. Per quanto attualmente noto, infatti, si considera che dette misure possano essere sufficienti a garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo, ritenendo maggiormente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva senza pertanto determinare situazioni di radicale incompatibilità con il progetto in discussione. Resta ferma l'eventualità, a seguito di rinvenimenti futuri, di dover provvedere a modifiche progettuali derivanti dagli esiti delle indagini archeologiche da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori.

Allegato. Estratto da elaborato 2.4.5 del PRGC Tortona- Elenco immobili sottoposti a tutela. Aree esterne ai nuclei antichi

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell'istruttoria

Tutela architettonica e paesaggistica: *arch. Francesca Lupo*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino*



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID_8038] TORTONA e ALESSANDRIA (AL) - Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Tortona 1", di potenza pari a 60 MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di Alessandria.**
Proponente: LUISOLAR ENERGY S.r.l.
Contributo istruttorio

In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MASE a seguito della richiesta formulata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 4520 del 27.03.2022, vista la nota prot. n. 6887 del 15.05.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, vista la documentazione progettuale e integrativa, esaminata la situazione vincolistica, rileva che l'ambito territoriale interessato dalle opere (sottoimpianti, rete di connessione) è interessato dal passaggio di numerosi direttrici viarie antiche, in particolare la via Fulvia e la via Aemilia Scauri/Iulia Augusta, da imponenti tracce della centuriazione romana testimone dell'intenso sfruttamento agrario connesso probabilmente con un diffuso popolamento della zona, e da numerosi ritrovamenti e siti archeologici sia di tipo insediativo che economico produttivo. La Soprintendenza concorda quindi con le valutazioni del potenziale impatto archeologico delle singole parti dell'opera in progetto contenute nell'elaborato archeologico trasmesso dal proponente, che evidenziano un rischio archeologico valutato da medio basso ad alto, descritto dettagliatamente nella citata nota prot. n. 6887.

La Soprintendenza, ritenendo comunque il progetto compatibile con la tutela delle componenti ambientali del patrimonio culturale per tutte le motivazioni esposte nella citata nota prot. n. 6887, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in parola subordinandolo al rispetto della prescrizione n. 6 dell'elenco contenuto nella citata nota prot. n. 6887, ossia il completamento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, attivata con nota prot. n. 13344 del 22.08.2022, da ottemperarsi *ante operam*, e la richiesta di controllo archeologico in corso d'opera in particolare lungo l'elettrodotto di connessione.

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto della prescrizione archeologica n. 6 così come descritta nel citato parere prot. n. 6887.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 48, c. 5-*quinquies*, del D.L. 772021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021) nonché dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Pertanto, si ribadisce che all'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno



comportare modifiche, anche sostanziali, alle opere previste in progetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022" (di seguito "Linee Guida").

A tal riguardo, infatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico

Il Funzionario archeologo
dott. Sabrina Corarze
(sabrina.corarze@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Dott. Lino Traini

